

F. I. G. C.
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE TECNICO DI COVERCIANO



CORSO DIRETTORE SPORTIVO

2019/2020

TITOLO:

MASCHILE E FEMMINILE: L'INCONTRO NELL'EVOLUZIONE
DELLE STRUTTURE E DELLE FUNZIONI DI UNA SOCIETA' CALCISTICA

Relatore:

Prof. Felice Accame
Prof. Paolo Piani

Elisabet Spina

Sommario

Premesse	2
1. L'EVOLUZIONE STORICO-ORGANIZZATIVA DEI CLUB CALCISTICI.....	3
1.1. Nascita dei settori femminili all'interno di società professionistiche maschili.....	4
1.2. Ambiti operativi di una società di calcio e le figure professionali che li gestiscono	5
1.3. Evoluzione degli ambiti operativi nel contesto di una società di massimo livello.....	7
1.4. Le figure professionali all'interno di un Settore Femminile ed il processo di specializzazione funzionale.....	8
1.5. Leggi e contraddizioni che ostacolano le opportunità femminili	9
2. AREA GESTIONALE – ORGANIZZATIVA.....	10
2.1. La Divisione nelle NOIF art.25 bis.....	10
2.2. Uefa appendice IX Licenze	11
2.3. Licenze Nazionali 2019/2020.....	12
3. AREA AMMINISTRATIVA	13
3.1. Accordi economici femminili NOIF art.94 quinquies	13
3.2. CAEF NOIF art.94 sexies.....	17
3.3. Accordo economico allenatore/calciatrice stagione 2019/2020.....	17
3.4. Tesseramento straniere NOIF art. 40 quater.....	26
3.5. Risoluzioni consensuali, prestiti NOIF art.103 bis.....	28
3.6. Le premialità.....	30
4. AREA TECNICA.....	35
4.1. La struttura dello staff in una prima squadra femminile di serie A.....	35
5. AREA COMUNICAZIONE.....	36
6. AREA REGOLAMENTARE	37
6.1. Regolamento della DCF	37
6.2. Regolamento Campionati e termini della stagione	52
6.3. Regolamento Settore Tecnico	68
6.4. Regolamento agenti sportivi	69
7. AREA ECONOMICA.....	70
.....7.1.....I bilanci	70
.....7.2.....Diritti televisivi nel calcio femminile.....	71
Conclusioni.....	75
Bibliografia	76
Sitografia	76

Premesse

***#EQUALGAME:” IL CALCIO PUO’ SOLO ARRICCHIRSI CON UNA MAGGIORE DIVERSITA’ ”
(Uefa)***

L’ idea di sviluppare questa tesi nasce dalla consapevolezza che in un futuro prossimo sarà necessario che i Direttori Sportivi che operano in ambito maschile in società professionistiche dovranno necessariamente avere conoscenze e competenze in tutti gli ambiti con specificità riguardanti anche il calcio femminile dato che lo stesso è nella maggior parte dei casi sotto loro responsabilità’.

Le difficoltà nascono dalle contraddizioni che oggi impongono di tesserare come Dilettanti giocatrici che prendono parte al Campionato di Serie A Femminile con società professionistiche.

Ritengo che poter arricchire il proprio vissuto e l’esperienza professionale professionistica con un bagaglio di diversità possa accrescere non solo la persona ma anche le società stesse favorendo ed armonizzando l’incontro tra maschile e femminile che dovrebbe portare nel più breve tempo possibile (speriamo) anche al riconoscimento dello status di Professioniste a giocatrici che oggi svolgono la pratica sportiva come vera e propria attività lavorativa.

All’interno della tesi i contenuti riguardanti le specificità del calcio femminile saranno suddivise per ambiti così come affrontate per la controparte maschile durante il corso.

1. L'EVOLUZIONE STORICO-ORGANIZZATIVA DEI CLUB CALCISTICI

Da uno studio effettuato dalla Uefa riguardante “gestione e strutture organizzative dei club di calcio femminile in Europa” (UEFA Research Grant Programme 2018/19) è emerso che attualmente i club di calcio femminile sono aggruppati in due tipologie di strutture organizzativa: indipendente e integrata. I club che gestiscono esclusivamente una squadra femminile sono con struttura indipendente mentre gli altri hanno sviluppato una collaborazione con un club di calcio maschile e sono, quindi, dei club con struttura integrata. L'integrazione con un club maschile può rappresentare un'opportunità di crescita per una squadra femminile, dal momento in cui una squadra può avere la possibilità di attingere da capacità e infrastrutture aziendali già esistenti (ad es. l'amministrazione, il reclutamento dei giocatori, l'academy, le infrastrutture, le risorse finanziarie, il marketing, i media, le sponsorizzazioni e il match day) (Aoki, Crumbach, Naicker, Schmitter e Smith, 2010; Welford, 2013).

La collaborazione tra i club di calcio maschile e quelli di calcio femminile spesso prevede l'utilizzo dello stesso marchio, lo sviluppo di strategie comuni in termini di marketing e di comunicazione, la condivisione delle strutture di allenamento e lo stesso consiglio di amministrazione. All'interno di strutture dedicate al calcio femminile il ruolo dell'allenatore e delle altre figure tecniche occupato da una minoranza di donne. Infatti, oltre il 75% delle posizioni da allenatore di club nel calcio femminile sono occupate da uomini, mentre esiste un rapporto di genere più equilibrato per quanto riguarda gli staff medici e i professionisti che lavorano a livello manageriale ed amministrativo.

1.1. Nascita dei settori femminili all'interno di società professionistiche maschili.

Il 26 marzo 2015 il Consiglio Federale ha approvato le linee programmatiche per lo sviluppo del Calcio Femminile, con lo scopo di avviare un programma di rilancio del movimento calcistico femminile in Italia, finalizzato a produrre un miglioramento degli standard in termini quantitativi e qualitativi.

Il programma ha operato attraverso diverse aree federali riguardanti principalmente:

- la governance e l'organizzazione federale con la creazione di una funzione dedicata e il coordinamento delle varie aree di competenza;
- la dimensione sportiva con introduzione di norme ad hoc quali l'obbligo di sviluppare gradualmente un settore giovanile femminile per le Società professionistiche maschili di Serie A, Serie B e Lega Pro, e la possibilità di cessione del titolo sportivo al fine di incentivare i club professionistici ad investire e progettare per il Calcio Femminile;

- la rivisitazione del format dei Campionati Nazionali e giovanili; le Squadre Nazionali con il completamento degli staff, il programma di scouting, il monitoraggio delle performance, le riunioni degli staff e degli stessi con le Società, la creazione di due Nazionali: la Under 16 e la Under 23;
- la Comunicazione, con la realizzazione di un'area dedicata sul sito, la valorizzazione delle attività delle Nazionali Femminili e della calciatrici quali testimonial, l'utilizzazione dei grandi eventi come veicoli di promozione della disciplina: basti pensare alla finale di Women's Champions League svoltasi il 26 maggio 2016 a Reggio Emilia, che con oltre 18.000 spettatori presenti allo Stadio Città del Tricolore, ha posto il Calcio Femminile all'attenzione dell'opinione pubblica italiana ed europea;
- il consolidamento dei progetti del Settore Giovanile Scolastico fra i quali il format "Azzurre per un giorno";
- la formazione con la progettualità dedicata agli allenatori e agli arbitri.


La norma programmatica ha previsto dalla Stagione 2015/2016, al fine di ottenere la Licenza Nazionale, necessaria per poter partecipare alla Serie A, l'impegno a tesserare almeno 20 calciatrici Under 12 all'interno del proprio settore giovanile. La stagione successiva l'obbligo è stato esteso a 40 calciatrici U12. Dalla stagione sportiva 2017/2018, le società hanno dovuto partecipare anche al Campionato Giovanissime con almeno una squadra di calcio femminile (fermo restando il tesseramento di almeno 40 calciatrici Under 12), e dalla stagione sportiva 2019/2020 anche al Campionato Allieve con almeno una squadra di calcio femminile (fermo restando il tesseramento di almeno 40 calciatrici Under 12 e la partecipazione al Campionato Giovanissime con almeno una squadra di calcio femminile). Questa norma ha portato alla nascita di società con struttura integrata sensibilizzando e favorendo la volontà di costituire anche prime squadre.

Dal mio punto di vista, l'introduzione di questa norma ha fatto sì che avvenisse il "salto" più grande di sempre del movimento femminile. Aprire le porte alle strutture ed avere l'opportunità di condividere i saperi con il calcio maschile professionistico ha permesso di ampliare il bagaglio di conoscenze e le risorse a disposizione del calcio femminile.



1.2. Ambiti operativi di una società di calcio e figure professionali che li gestiscono

Riporto di seguito un esempio di organigramma di società con struttura integrata

ESEMPIO DI ORGANIGRAMMA DI SOCIETA' CON STRUTTURA INTEGRATA (ATTUALE)



ORGANIGRAMMA DELL'AREA SPORTIVA DI SOCIETA' CON STRUTTURA INTEGRATA (ATTUALE)




Ritengo che oggi risulti inadeguato avere Prime squadre femminili all'interno dell'organigramma del settore giovanile maschile dato che le esigenze gestionali e le specificità si discostano molto da tutto il mondo giovanile avvicinandosi invece a quelle di una prima squadra maschile.

Credo invece che sia un'opportunità avere soprattutto nell'attività di base una struttura organizzativa che permetta un dialogo ed un confronto costante tra maschile e femminile.


1.3 Evoluzione degli ambiti operativi nel contesto di una società di massimo livello

In un'ottica di ulteriore sviluppo sarà necessario che il Settore femminile trovi una diversa collocazione all'interno degli organigrammi delle società con struttura integrata.

ESEMPIO DI ORGANIGRAMMA DI SOCIETA' CON STRUTTURA INTEGRATA (FASE INTERMEDIA)




ESEMPIO DI ORGANIGRAMMA AREA SPORTIVA DI SOCIETA' CON STRUTTURA INTEGRATA(FINALE)



Credo che l'obiettivo finale (probabilmente difficilmente raggiungibile in breve tempo) sia quello di poter avere in futuro due aree tecniche che tenendo conto delle diverse specificità possano avere una struttura simile. Il Direttore dell'Area Femminile troverebbe in questo caso una collocazione paritaria al Direttore dell'Area Maschile.

1.4. Le figure professionali all'interno di un Settore Femminile ed il processo di specializzazione funzionale

ESEMPIO DI ORGANIGRAMMA DI SOCIETA' CON STRUTTURA INTEGRATA(AREA SPORTIVA FEMMINILE)



Le figure professionali che fanno parte di una sezione femminile sono sempre più specializzate per funzione così come avviene all'interno delle sezioni maschili .

1.5. Leggi e contraddizioni che ostacolano le opportunità femminili

Oggi si sente la necessità di veder riconosciuto anche per le calciatrici la possibilità di avere uno status da "sportiva professionista".

La crescita degli ultimi anni è stata repentina e questo probabilmente non ha permesso ancora a tutto il sistema di riorganizzarsi.

Credo che sia presto per poter pensare ad un professionismo nella sua interezza, ma oggi le calciatrici hanno l'esigenza di sentirsi tutelate nel presente e nel futuro, ed è su questo che dobbiamo lavorare.

La Legge 91/1981 – “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”, nota ai più come la “Legge sul professionismo sportivo” è il primo nonché unico, ad oggi, intervento statale, che disciplina il lavoro sportivo. La legge, nell’enunciare all’art 2 l’ambito applicativo, lascia campo aperto alle Federazioni, rimandando loro la scelta di aderire o meno al settore professionistico e al Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI – la definizione di professionismo e dilettantismo. Tuttavia, in questi anni il CONI non mai precisato quale fossero i criteri per definirlo. Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica. Dunque, un’attività, anche con carattere continuativo e oneroso, se svolta in un settore di una Federazione che non è professionistica rimarrà sempre dilettantistica. Ad oggi sono solo quattro le Federazioni Sportive Nazionali – e più precisamente **Calcio, Basket, Golf, Ciclismo** – hanno riconosciuto al proprio interno il professionismo, ma solo per certi livelli (ad esempio nella FIGC solo chi è tesserato per le Leghe di Serie A, B e Pro) e soprattutto solo per gli uomini. Quindi – come già accennato sopra – tutte le atlete in Italia tesserate presso una Federazione sono inquadrate giuridicamente come dilettanti. In termini più pratici significa che a loro viene esclusa qualsiasi forma di lavoro, che sia autonomo o subordinato. Da ciò ne discendono una serie di svantaggi e mancanze di tutele, che invece sono proprie del professionismo. Non hanno – ad esempio – contratti di lavoro che garantiscano compensi mensili, compensi previdenziali, tutele assicurative e non hanno la possibilità di accedere a contrattazioni collettive. In alcuni sport – il calcio ad esempio – hanno anche tetti massimi salariali. Ma in realtà il passaggio al professionismo per le donne è assai più complesso

e non può essere semplicemente imposto per legge. Sarebbero necessari dei passi intermedi e le proposte di legge in questa direzione non mancano. Uno in particolar modo prevede per lo sportivo la figura di lavoratore – senza distinguere però tra professionismo e dilettantismo – alla quale vengono attribuite maggiori tutele. E proprio le tutele e l'assistenza previdenziale potrebbero essere i primi passi per andare verso il professionismo anche al femminile. In questo senso un grande esempio potrebbe venire dal calcio, che come sport nazionale in Italia è in grado di dettare la linea. E i tempi stanno maturando velocemente.

2. AREA GESTIONALE – ORGANIZZATIVA

L'area organizzativa della sezione femminile è gestita dal responsabile organizzativo del settore giovanile maschile o dal segretario organizzativo del femminile.

Di seguito i principali aspetti gestionali specifici del calcio femminile.

Nel caso delle licenze nazionali la sezione femminile risulta tra i requisiti necessari per l'iscrizione al campionato maschile.

2.1. La Divisione nelle NOIF art.25 bis.

Dalla stagione 2018/2019 la Serie A e la Serie B femminili passano sotto l'egida della FIGC e nasce la Divisione calcio Femminile

1. Art. 25 bis Divisione Calcio Femminile

1. La Divisione calcio femminile è inquadrata nella F.I.G.C., esercita le funzioni amministrative e di gestione attribuitegli dalla Federazione ed assolve ad ogni compito ad essa demandato nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni federali.

2. La Divisione Calcio Femminile ha sede presso la F.I.G.C., organizza e disciplina l'attività delle società disputanti le competizioni nazionali di Calcio Femminile nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali e sotto il controllo amministrativo, preventivo e consuntivo della F.I.G.C..

3. L'attività di indirizzo strategico della Divisione Calcio Femminile è demandata a un Consiglio Direttivo, formato da quattro componenti eletti dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale e da tre componenti eletti dall'Assemblea delle società partecipanti ai Campionati

organizzati dalla Divisione, nel rispetto dei principi di democrazia e con modalità stabilite dalla Federazione. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, con le modalità stabilite dalla FIGC.

4. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un quadriennio olimpico e si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile hanno facoltà di assistere il Presidente Federale e il Direttore Generale della F.I.G.C., o loro delegati. E', altresì, invitato a partecipare il Presidente della Commissione per lo sviluppo del Calcio Femminile costituita ai sensi del successivo art. 48 bis.

6. La Federazione, ove ritenuto, al fine di garantire il livello della qualità organizzativa delle competizioni, può demandare alle Leghe l'organizzazione delle competizioni nazionali di calcio femminile.

7. L'organizzazione dell'attività di calcio femminile in ambito territoriale è demandata ai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti. NORMA TRANSITORIA Fino alla costituzione del primo Consiglio Direttivo della Divisione calcio Femminile, le funzioni allo stesso demandate sono svolte dal Consiglio Federale, che può delegare a tal fine il Presidente Federale.

2.2. Uefa appendice IX Licenze

In data 18 Dicembre 2018, il Consiglio Federale ha approvato il nuovo testo del manuale delle Licenze Uefa – Edizione 2018 che ha recepito le novità introdotte dalla Uefa nel Club Licesing and Financial Fair Play Regulations – Edition 2018

Al riguardo, merita precisare che nella nuova versione del regolamento la Uefa ha introdotto un sistema di licenze per il calcio femminile che entrerà in vigore nella stagione sportiva 2019/2020 per la partecipazione alla Uefa Women's Champions League della stagione sportiva 2020/2021.

Il sistema è del tutto speculare a quello maschile e si svolgerà con lo stesso processo, avvalendosi dei medesimi organi.

La struttura dei criteri mantiene la suddivisione in 5 aree principali (Sportiva, Infrastrutturale, Organizzativa, Legale ed Economico Finanziaria).

I singoli requisiti che dovranno essere rispettati sono elencati nell'appendice IX-Criteri e Requisiti per l'ottenimento della Licenza per la partecipazione alla Uefa Women's Champions League

2.3. Licenze Nazionali 2019/2020

Di seguito gli adempimenti relativi agli obblighi riguardanti il settore femminile richiesti alle società per poter prendere parte al Campionato Nazionale di Serie A Maschile.

TITOLO III): CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI

A) Le società devono, entro il termine del 20 giugno 2019, osservare i seguenti adempimenti:

e) l'impegno a tesserare, **entro il termine del 30 novembre 2019**, almeno 40 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all'interno del proprio settore giovanile.

L'impegno, in alternativa, è rispettato qualora la società richiedente la Licenza Nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, **entro il termine del 30 novembre 2019**, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A o di Serie B e la stessa abbia almeno 40 calciatrici tesserate nell'età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, ovvero la società richiedente la Licenza Nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, **entro il termine del 30 novembre 2019**, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A o di Serie B e concluda, sempre **entro il termine del 30 novembre 2019**, un accordo di collaborazione, valido per la stagione sportiva 2019/2020, con una società di calcio femminile che abbia almeno 40 calciatrici tesserate nell'età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini. In tal caso alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi;

f) l'impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile.

L'impegno, in alternativa, è rispettato qualora la società richiedente la Licenza Nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, **entro il termine del 30 novembre 2019**, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A o di Serie B e la stessa partecipi al Campionato Under 15;

g) l'impegno a partecipare al Campionato Under 17 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile.

L'impegno, in alternativa, è rispettato qualora la società richiedente la Licenza Nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, **entro il termine del 30 novembre 2019**, il titolo sportivo o

partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A o di Serie B e la stessa partecipi al Campionato Under 17, ovvero la società richiedente la Licenza Nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, **entro il termine del 30 novembre 2019**, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A o di Serie B e concluda, sempre **entro il termine del 30 novembre 2019**, un accordo di collaborazione, valido per la stagione sportiva 2019/2020, con una società di calcio femminile che partecipi al Campionato Under 17. In tal caso alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi.

3. AREA AMMINISTRATIVA

Di fondamentale importanza oggi tenere conto che se una giocatrice firma un contratto pluriennale in Italia è libera in qualsiasi momento di firmare un tesseramento con una società Professionistica estera. Questo non agevola oggi la propensione ad investire su giovani straniere promettenti e non tutela nemmeno gli investimenti fatti sul settore giovanile.

3.1 Accordi economici femminili NOIF art.94 quinquies

Una premessa è doverosa: il calcio femminile non rientra nella storica Legge n. 91 del 23 marzo 1981 e, come espressamente sancito dall'art. 29 delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.), le calciatrici partecipanti ai relativi campionati sono qualificate come "non professioniste". E per tutti i "non professionisti" è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato.

Che cosa significa questo? Al di là dei differenti effetti conseguenti dall'atto del tesseramento (quali il c.d. vincolo sportivo, che lega la calciatrice alla società con cui è tesserata fino al compimento del 25° anno di età, alla stregua di una proprietà – salvi gli svincoli per "rinuncia", "accordo", "inattività della calciatrice, "inattività della società" e "cambiamento di residenza" ex artt. dal 107 al 111 N.O.I.F.), tale statuizione comporta che non vi è alcun contratto che unisce la calciatrice alla società sportiva e pertanto la calciatrice è inquadrata come sportivo dilettante.

Ne deriva che una calciatrice non può firmare accordi di lavoro (con relative tutele in ambito sanitario, assicurativo e pensionistico tipiche del contratto di lavoro subordinato) bensì esclusivamente accordi economici. Ma come funzionano tali accordi economici? La F.I.G.C., mediante il Comunicato Ufficiale n. 81 del 27 giugno 2018 e con elevata influenza da parte dell'AIC (Associazione Italiana Calciatori),

ha finalmente aggiornato le N.O.I.F. inserendo l'art. 94 quinquies, conferendo una regolarità giuridica agli accordi economici delle calciatrici.

È una svolta che avvicina parzialmente le calciatrici di Serie A e di Serie B ai calciatori professionisti, cosicché le medesime hanno l'esplicito obbligo di sottoscrivere, su apposito modulo fornito dalla F.I.G.C., accordi economici i quali possono avere durata annuale o pluriennale, per un periodo massimo di tre stagioni. I suddetti devono essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti, in triplice copia, di cui una è di competenza della società, una della calciatrice e una destinata al deposito, che deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione Calcio Femminile entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo oppure – a pena di invalidità – ad opera della calciatrice entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza. Ulteriore "novità" è l'innalzamento del massimale di compenso annuo lordo – non soggetto a contribuzione obbligatoria e dunque non assimilabile ad una R.A.L. – fissato ora in € 30.658,00 (+ 8,88% rispetto al precedente), da corrispondersi in rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento. Fa riflettere il fatto che è di poco superiore al minimo tabellare relativo al primo contratto professionistico di un calciatore di Serie A: uno status economico decisamente lontano dagli standard maschili. Gli accordi possono altresì includere l'erogazione di somme aggiuntive a titolo di:

- indennità di trasferta e rimborsi spese forfettari → tetto di € 61,97 al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato, e per non più di 45 giorni durante la fase di preparazione della attività stagionale;*
- voci premiali → i c.d. bonus, alla stregua dei medesimi inseriti fra le clausole del contratto di un calciatore professionista al raggiungimento di determinati obiettivi individuali (ad esempio alla realizzazione di un determinato numero di goal) e/o collettivi (ad esempio la vittoria del campionato);*
- rimborsi spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.*

E se precedentemente gli accordi economici presentavano unicamente una declinazione di durata annuale – e ciò significava che ogni anno, a fine campionato, la ragazza doveva ridiscutere con la società la scrittura privata e rinnovarla per la stagione successiva, non necessariamente con ingaggio migliorativo – oggi è espressamente consentita la stipula di accordi economici pluriennali che, si ribadisce, non possono avere durata superiore a tre stagioni. In questo caso le parti possono pattuire, ai sensi del comma 8 del succitato art. 94 quinquies, l'esborso in favore della calciatrice di un'ulteriore

indennità per ciascuna stagione sportiva. Non vi è menzione sull'importo massimo, ragione per cui si evince che essa sia liberamente determinabile. Tutte le suddette somme rientrano nei "Redditi diversi" definiti dall'art 27 lettera m) del TUIR – Testo Unico Imposte sui Redditi – D.P.R. n. 917/1986.

A completamento, si puntualizza che il soddisfacimento dei diritti derivanti dall'accordo economico, laddove la società non ottemperi, è funzione primaria della Commissione Accordi Economici per il calcio femminile, novità assoluta instaurata con l'introduzione dell'art. 94 sexies.

Art. 94 quinquies

Accordi economici e svincolo per morosità per le calciatrici delle società della Divisione Calcio Femminile e accordi economici per gli allenatori di società della Divisione Calcio Femminile

1. Per le calciatrici e gli allenatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici "non professionisti", ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.

2. Le calciatrici e gli allenatori tesserati per società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B della Divisione Calcio Femminile devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo fornito dalla F.I.G.C., accordi economici, annuali o pluriennali, per un periodo massimo di tre stagioni, che prevedano per le loro prestazioni sportive l'erogazione di una somma lorda non superiore a Euro 30.658,00 per ciascuna annualità, da corrispondersi in rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Oltre all'importo annuale lordo di cui sopra, tali accordi possono anche prevedere la corresponsione di somme a titolo di indennità di trasferta, rimborsi spese forfettari, voci premiali e rimborsi spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

3. Gli accordi economici devono essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti, in triplice copia, di cui una è di competenza della società, una della calciatrice/allenatore e una destinata al deposito presso la Divisione Calcio Femminile.

4. Gli accordi economici sottoscritti tra calciatrici/allenatori e società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e B Femminile devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Calcio Femminile, unitamente alla richiesta di tesseramento della calciatrice o dell'allenatore e, comunque, non oltre 30 giorni dalla loro sottoscrizione.

5. La società, eseguito il deposito, ha l'obbligo di darne contestuale comunicazione scritta alla calciatrice/allenatore. Qualora la società non provveda al deposito nei termini di cui al presente comma, l'adempimento può essere effettuato dalla calciatrice/allenatore entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza. Il deposito oltre il termine non è consentito e non sarà accettato.
6. Gli accordi economici cessano di avere efficacia in caso di trasferimento della calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, o di dimissioni dell'allenatore, nel corso della stagione sportiva.
7. Le pattuizioni concernenti le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spese non potranno comunque superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato, e per non più di 45 giorni durante la fase di preparazione della attività stagionale.
8. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda di cui al comma 2, le parti possono prevedere, per ciascuna stagione sportiva, la corresponsione a favore della calciatrice/allenatore di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell'accordo. Le pattuizioni concernenti detta ulteriore indennità devono essere inserite nell'accordo economico.
9. Sono vietati, nulli e privi di ogni efficacia accordi in contrasto e comunque finalizzati a eludere il presente articolo. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 8 comma 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.
10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile (C.A.E.F.), nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 94 sexies N.O.I.F.
11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla C.A.E.F. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, la calciatrice che ha ottenuto

l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall'accordo depositato, può chiedere alla C.A.E.F. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dal relativo regolamento. La decisione della C.A.E.F. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

12. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile divenute definitive entro il 30 giugno e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 30 giugno, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. Salvo il caso in cui sia pendente una lite non temeraria, ai fini dell'ammissione delle società di Serie A e B della Divisione Calcio Femminile ai campionati di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità fino al mese di maggio della stagione precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dalla tesserata/o, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

3.2. CAEF NOIF art.94 sexies

Tutti i soggetti che operano nel calcio femminile, siano essi calciatrici, allenatori o tecnici dello staff, hanno accordi economici formalizzati e depositati presso la divisione calcio femminile.

Con la modifica delle NOIF (avvenuta tramite C.U. n. 81 del 27.06.2018) si è introdotta la previsione di una Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile (di seguito, per brevità, CAEF), alla quale viene demandato il compito di regolare i rapporti tra società e calciatrici in caso di inadempimento degli accordi conclusi tra loro.

Art. 94 sexies

Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile

1. E' istituita presso la Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. la Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile (C.A.E.F.), composta dal Presidente, un Vice Presidente e da un numero di 3 componenti, nominati dal Consiglio Federale. Il mandato dei componenti della Commissione ha la

durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Alle riunioni della Commissione assiste un Segretario.

2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno 2 componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatrici o collaboratori nella gestione sportiva o allenatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, e le relative Società, aventi ad oggetto gli accordi di cui all'art. 94 quinquies delle N.O.I.F.

3. Il procedimento è instaurato su reclamo sottoscritto dalla calciatrice, ovvero dal Collaboratore della Gestione Sportiva, ovvero dall'allenatore contenente la quantificazione delle somme di cui si chiede l'accertamento e l'indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell'accordo economico ritualmente depositato, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione.

4. Il reclamo deve essere avanzato alla C.A.E.F. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, e deve essere inviato alla controparte. Al reclamo diretto alla C.A.E.F. dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte. L'inosservanza delle modalità di cui sopra comporta l'inammissibilità del reclamo rilevabile d'ufficio. Parte reclamante e parte resistente devono eleggere il loro domicilio, anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni e, qualora lo possiedano, indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell'indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere tempestivamente comunicato. In difetto, le comunicazioni e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente indicato.

5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento del reclamo. Copia dell'atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati a parte reclamante ed alla C.A.E.F. a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All'atto di costituzione inviato alla C.A.E.F. dovrà essere allegato la prova dell'avvenuta trasmissione a parte reclamante. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio.

6. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti e dei documenti ufficiali, ritualmente depositati. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti, da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione.

7. Le parti, ove abbiano formulato esplicita richiesta, hanno diritto di partecipare all'udienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite. In tal caso, la Commissione dovrà comunicare alle parti la data fissata per la discussione.

8. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 8, punti 6 e 11, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala i contravventori innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative riunioni. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale. Le parti possono proporre gravame innanzi al Tribunale Federale a livello Nazionale - sezione vertenze economiche, nei termini e con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva

3.4 Accordo economico allenatore e calciatrici stagione 2019/2020

Gli accordi economici sottoscritti tra allenatori/calciatrici e società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e B Femminile devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Calcio Femminile, unitamente alla richiesta di tesseramento e, comunque, non oltre 30 giorni dalla loro sottoscrizione. La società deve comunicare all'Allenatore/calciatrice l'avvenuto deposito contestualmente allo stesso e consegnargli la copia del tesseramento. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, l'adempimento può essere effettuato dall'Allenatore entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza.

**CAMPIONATI NAZIONALI DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – F.I.G.C.
ACCORDO ECONOMICO CALCIATRICI**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge:

La Società con sede in
..... alla via/piazza n.
CAP..... C.F./P.IVA..... rappresentata da
..... con la qualifica di affiliata alla FIGC con
matricola (nel prosieguo definita per brevità la "Società");
e
la Calciatrice matricola F.I.G.C..... nata a
..... il C.F.
..... domiciliata a alla via/piazza
..... n. CAP..... (nel prosieguo, per brevità, la
"Calciatrice");

Premesso

- A. che la Calciatrice, ai sensi della vigente normativa federale, è tesserata con la Società partecipante al Campionato Nazionale di Serie ____ di Calcio Femminile;
- B. che le Parti intendono stipulare un accordo economico in conformità alla normativa federale, per disciplinare le modalità di pagamento da parte della Società, in favore della Calciatrice, dell'importo annuo lordo per la prestazione dell'attività sportiva, del rimborso forfettario di spesa, dell'indennità di trasferta, delle voci premiali e del rimborso spese documentate, ai sensi degli artt. 67 comma 1 lettera m) del T.U.I.R. e 94 quinquies delle N.O.I.F.

Tutto ciò premesso le Parti

convergono quanto segue

Art. 1 - La Sig.ra si impegna, nella sua qualità di Calciatrice "non professionista", a fornire le proprie prestazioni sportive alla Società a decorrere dal e fino al 30 giugno..... escludendo espressamente ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.

Art. 2 - La Società, si impegna ad assicurare alla Calciatrice le condizioni necessarie per una preparazione tecnica adeguata al suo status federale in particolare per quanto riguarda la partecipazione all'attività di addestramento, allenamento ed agonistica e, ai sensi dell'art. 94 quinquies comma 2 delle N.O.I.F., a corrisponderle i seguenti importi annui lordi, da erogarsi in rate mensili di uguale importo, entro la stagione sportiva di riferimento:

Euro.....(.....) per la stagione sportiva

Euro.....(.....) per la stagione sportiva

Euro.....(.....) per la stagione sportiva

Art. 3 - La Società si impegna a riconoscere alla Calciatrice, per ciascuna stagione sportiva, i seguenti importi lordi a titolo di premio, da corrisponderli in un'unica soluzione al raggiungimento dell'obiettivo indicato:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

N.B. Gli accordi economici sottoscritti tra calciatrici e società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e B Femminile devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Calcio Femminile, unitamente alla richiesta di tesseramento e, oomunque, non oltre 80 giorni dalla loro sottoscrizione. La società deve comunicare alla calciatrice l'avvenuto deposito contestualmente allo stesso. Qualora la società non provvede al deposito nei termini, l'adempimento può essere effettuato dalla calciatrice entro i 80 giorni successivi all'ultima scadenza.

Art. 4 - La Società si impegna a rimborsare alla Calciatrice le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, previa autorizzazione delle stesse da parte della Società e su presentazione di idonea documentazione da parte della Calciatrice.

Art. 5 - Ai sensi dell'art. 94 quinquies comma 7 delle N.O.I.F. la Società riconosce alla Calciatrice le seguenti somme (eliminare le voci che non interessano):

Euro giornalieri per numero giorni alla settimana durante la stagione sportiva, a titolo di indennità di trasferta;

Euro giornalieri per numero giorni nella fase di preparazione dal al....., a titolo di indennità di trasferta;

Euro giornalieri per numero giorni alla settimana durante la stagione sportiva, a titolo di rimborso forfettario di spesa;

Euro giornalieri per numero giorni nella fase di preparazione dal al....., a titolo di rimborso forfettario di spesa;

Art. 6 - La Società, in considerazione della durata pluriennale del presente accordo¹, oltre alle somme previste dagli articoli precedenti, si impegna ad assicurare alla Calciatrice, per ciascuna stagione sportiva, un'ulteriore indennità ai sensi dell'art. 94 quinquies comma 8 delle N.O.I.F., da corrispondersi in rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento.

Euro.....(.....) per la stagione sportiva

Euro.....(.....) per la stagione sportiva

Euro.....(.....) per la stagione sportiva

Art. 7 - In caso di svincolo o trasferimento della Calciatrice avvenuto ai sensi della normativa federale la validità del presente accordo si intende decaduta a far data dall'efficacia del provvedimento. L'inclusione nelle "liste di svincolo" delle calciatrici "non professioniste" che hanno sottoscritto un accordo economico, è consentita nel solo caso in cui il modulo di svincolo sia sottoscritto anche dalla Calciatrice medesima.

Art. 8 - Ove la Calciatrice non abbia fornito le prestazioni sportive o le abbia fornite in misura ridotta senza giustificati motivi ovvero in conseguenza di malattia o di infortunio indipendenti dall'attività sportiva, la Società avrà diritto di ridurre proporzionalmente l'importo concordato in relazione alle assenze. Ove la malattia o l'infortunio dipendano invece dall'attività sportiva e si siano protratti oltre i sei mesi nel caso di accordo annuale, e oltre i dieci mesi nel caso di accordo pluriennale, la Società avrà la facoltà di risolvere l'accordo corrispondendo comunque alla Calciatrice le mensilità sino ad allora maturate. In caso gravidanza della Calciatrice il presente accordo non potrà essere risolto.

Art. 9 - In caso di inadempimento della Società la Calciatrice potrà adire la competente Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile (C.A.E.F.) della F.I.G.C. nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 94 sexies delle N.O.I.F. In nessun caso il buon fine dell'accordo economico è garantito in solido dalla F.I.G.C.

Art. 10 - La Calciatrice che nel corso o alla fine della stagione sportiva vanti un credito minimo pari al 20% della somma risultante dall'accordo depositato, potrà chiedere alla competente Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile (C.A.E.F.) della F.I.G.C. lo svincolo per morosità. Il relativo procedimento si svolge nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 94 sexies delle N.O.I.F.

Art. 11 - A tutti gli effetti del presente accordo economico la Società elegge domicilio presso la propria sede, la Calciatrice nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali le Parti dovranno darsi reciproca comunicazione.

¹ Da compilare solo in caso di accordo biennale e triennale.

N.B. Gli accordi economici sottoscritti tra calciatrici e società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e B Femminile devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Calcio Femminile, unitamente alla richiesta di tesseramento e, comunque, non oltre 30 giorni dalla loro sottoscrizione. La società deve comunicare alla calciatrice l'avvenuto deposito contestualmente allo stesso. Qualora la società non provvede al deposito nei termini, l'adempimento può essere effettuato dalla calciatrice entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza.

Art. 12 – Per quanto non previsto dal presente accordo, si intendono richiamate le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C., che le Parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

Art. 13 - In relazione alla protezione dei propri dati personali, i firmatari dichiarano di essere stati adeguatamente informati da F.I.G.C. circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati qui indicati secondo quanto previsto nelle informative ricevute e sempre consultabili nella sezione dedicata del sito web istituzionale di F.I.G.C. www.figc.it

Luogo _____, data _____

_____ per la Società (timbro e firma del l.r.p.t.)

_____ (la Calciatrice)

_____ (firma di chi esercita la responsabilità genitoriale in caso di minore di età)

Le parti dichiarano di aver preso esatta cognizione delle clausole previste dagli artt. 1- 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 del presente accordo e le approvano specificatamente.

Luogo _____, data _____

_____ per la Società (timbro e firma del l.r.p.t.)

_____ (la Calciatrice)

_____ (firma di chi esercita la responsabilità genitoriale in caso di minore di età)

**CAMPIONATI NAZIONALI DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – F.I.G.C.
ACCORDO ECONOMICO ALLENATORI**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge:

La Società con sede in
..... alla via/piazza
n. CAP C.F./P.IVA rappresentata da
..... con la qualifica di affiliata alla F.I.G.C. con
matricola (nel prosieguo definita per brevità la "Società");
e
l'Allenatore nato a il
..... C.F. domiciliato a
..... alla via/piazza n.
CAP, matricola F.I.G.C. (nel prosieguo, per brevità, l' "Allenatore");

Premesso

- A. che l'Allenatore, ai sensi della vigente normativa federale, è tesserato con la Società partecipante al Campionato Nazionale di Serie ____ di Calcio Femminile;
- B. che le Parti intendono stipulare un accordo economico in conformità alla normativa federale, per disciplinare le modalità di pagamento da parte della Società, in favore dell'Allenatore, dell'importo annuo lordo per la prestazione dell'attività sportiva, del rimborso forfetario di spesa, dell'indennità di trasferta, delle voci premiali e del rimborso spese documentate, ai sensi degli artt. 67 comma 1 lettere m) del T.U.I.R. e 94 quinquies delle N.O.I.F.

Tutto ciò premesso le Parti

Convengono quanto segue

Art. 1 - Il Sig./Sig.ra si impegna, nella sua qualità di¹ iscritto nei ruoli della F.I.G.C., a prestare la propria attività quale² in favore della Società a decorrere dal e fino al 30 giugno escludendo espressamente ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.

Art. 2 - La Società si impegna, ai sensi dell'art. 94 quinquies comma 2 delle N.O.I.F., a corrispondere all'Allenatore, per la prestazione della sua attività, i seguenti importi annui lordi, ex art. 67 comma 1 lettera m) del T.U.I.R., da erogarsi in rate mensili di uguale importo, entro la stagione sportiva di riferimento:

Euro (.....) per la stagione sportiva

Euro (.....) per la stagione sportiva

Euro (.....) per la stagione sportiva

Art. 3 - La Società si impegna a riconoscere all'Allenatore, per ciascuna stagione sportiva, i seguenti importi lordi a titolo di premio, da corrispondersi in un'unica soluzione al raggiungimento dell'obiettivo indicato:

¹ Indicare la qualifica: D.T., Allenatore UEFA Pro, Allenatore UEFA A, Allenatore UEFA B.

² Indicare se: Allenatore responsabile della prima squadra, ovvero Allenatore delle squadre minori, ovvero Responsabile Tecnico di tutte le squadre.

N.B. Gli accordi economici sottoscritti tra allenatori e società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e B Femminile devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Calcio Femminile, unitamente alla richiesta di tesseramento e, comunque, non oltre 30 giorni dalla loro sottoscrizione. La società deve comunicare all'Allenatore l'avvenuto deposito contestualmente allo stesso e consegnargli le copie di tesseramento. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, l'adempimento può essere effettuato dall'Allenatore entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza.

Art. 4 - La Società si impegna a rimborsare all'Allenatore le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale, previa autorizzazione delle stesse da parte della Società e su presentazione di idonea documentazione da parte dell'Allenatore.

Art. 5 - Ai sensi dell'art. 94 quinquies comma 7 delle N.O.I.F. la Società riconosce all'Allenatore le seguenti somme (eliminare le voci che non interessano):

Euro giornalieri per numero giorni alla settimana durante la stagione sportiva, a titolo di indennità di trasferta;

Euro giornalieri per numero giorni nella fase di preparazione dal al, a titolo di indennità di trasferta;

Euro giornalieri per numero giorni alla settimana durante la stagione sportiva, a titolo di rimborso forfettario di spesa;

Euro giornalieri per numero giorni nella fase di preparazione dal al, a titolo di rimborso forfettario di spesa;

Art. 6 - La Società, in considerazione della durata pluriennale del presente accordo¹⁾, oltre alle somme previste dagli articoli precedenti, si impegna ad assicurare all'Allenatore, per ciascuna stagione sportiva, un'ulteriore indennità ai sensi dell'art. 94 quinquies comma 8 delle N.O.I.F., da corrispondersi in rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento.

Euro (.....) per la stagione sportiva

Euro (.....) per la stagione sportiva

Euro (.....) per la stagione sportiva

Art. 7 - L'importo annuo lordo e l'eventuale indennità per la durata pluriennale dell'accordo, dovranno essere riconosciuti anche in caso di esonero dell'Allenatore, a meno che lo stesso, esonerato prima dell'inizio del campionato, venga tesserato per altre Società. In tale ipotesi, l'accordo economico decade al momento del tesseramento con altra Società. Nell'ipotesi di dimissioni volontarie dell'Allenatore, l'accordo economico decade dal momento delle dimissioni stesse.

Art. 8 - L'importo annuo lordo e l'eventuale indennità per la durata pluriennale dell'accordo non sono soggetti ad alcuna riduzione o sospensione, salvo quanto previsto dalle specifiche norme contenute nella vigente normativa federale e, in particolare del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., alle quali si fa espresso richiamo.

Art. 9 - Il trasferimento di mansioni per la conduzione di altra squadra della stessa Società rispetto a quella indicata all'atto del tesseramento, o per lo svolgimento di altri compiti, potrà avvenire solo dietro consenso scritto dell'Allenatore.

Art. 10 - In caso di inadempimento della Società l'Allenatore potrà adire la competente Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile (C.A.E.F.) della F.I.G.C. nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 94 sexies delle N.O.I.F. In nessun caso il buon fine dell'accordo economico è garantito in solido dalla F.I.G.C.

¹⁾ Da compilare solo in caso di accordo pluriennale e iterale.

N.B. Gli accordi economici sottoscritti tra allenatori e società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e di Femminile devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Calcio Femminile, unitamente alla richiesta di tesseramento e, comunque, non oltre 30 giorni dalla loro sottoscrizione. La società deve comunicare all'Allenatore l'esercente depositato contestualmente allo stesso e consegnargli la copia di tesseramento. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, l'adempimento può essere effettuato dall'Allenatore entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza.

Art. 11 - A tutti gli effetti del presente accordo economico la Società elegge domicilio presso la propria sede, l'Allenatore nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali le Parti dovranno darsi reciproca comunicazione.

Art. 12 - Per quanto non previsto dal presente accordo, si applicano le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C., che le parti dichiarano espressamente di conoscere e di accettare.

Art. 13 - In relazione alla protezione dei propri dati personali, i firmatari dichiarano di essere stati adeguatamente informati da F.I.G.C. circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati qui indicati secondo quanto previsto nelle informative ricevute e sempre consultabili nella sezione dedicata del sito web istituzionale di F.I.G.C. www.figc.it.

Luogo _____, data _____

_____ per la Società (timbro e firma del L.r.p.t.)

_____ (l'Allenatore)

Le Parti dichiarano di aver preso esatta cognizione delle clausole previste dagli artt. 1- 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 del presente accordo e le approvano specificatamente.

Luogo _____, data _____

_____ per la Società (timbro e firma del L.r.p.t.)

_____ (l'Allenatore)

N.B. Gli accordi economici sottoscritti tra allenatori e società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e D Femminile devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Calcio Femminile, unitamente alla richiesta di inserimento e, comunque, non oltre 30 giorni dalla loro sottoscrizione. La società deve comunicare all'Allenatore l'averuto deposito contestualmente allo stesso e consegnargli le copie del inserimento. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, l'adempimento può essere effettuato dall'Allenatore entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza.

3

3.5 Tesseramento straniere NOIF art. 40 quater

Oggi in Italia è possibile tesserare al massimo 2 giocatrici cittadine di Paese non aderente all'UE/EEE purchè esse abbiano un Visto.

Ad ogni società prendente parte alla Serie A femminile è concessa la possibilità di avere una sola tesserata con visto Sportivo, mentre la seconda deve essere in possesso di un Visto di studio o di lavoro

Art. 40 quater

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Calcio Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, di due soli calciatori cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività maschile e di due sole calciatrici cittadine di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività femminile che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nonché di un numero illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

1.1 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente all'UE/EEE:

- a) certificato internazionale di trasferimento;
- b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento;
- c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati;
- d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia;
- e) documento di identità.

1.2 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente all'UE/EEE:

- a) certificato internazionale di trasferimento;
- b) certificato di residenza in Italia;

c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia;

d) documento di identità.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo. Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti dall'art. 94 quinquies. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti dall'art. 94 quinquies. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente alla UE/EEE e calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente alla UE/EEE di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

2. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. I calciatori/calciatrici "non professionisti", trasferiti all'estero, e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Per le calciatrici della Divisione Calcio Femminile detto obbligo sussiste nella ipotesi in cui si siano trasferite all'estero senza il consenso della società originaria. Dalle successive stagioni sportive i predetti

calciatori/calciatrici possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

3. I calciatori/calciatrici cittadini di paese non aderente all'UE/EEE, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati e il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici cittadini di paese aderente all'UE/EEE, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica e il documento di identità. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e agli artt. 94 ter e 94 quinquies N.O.I.F., i calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, fermi i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate

3.6 Risoluzioni consensuali, prestiti NOIF art.103 bis Art. 103 bis Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo

1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” fra società professionistiche, dei “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche e dei “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche o gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell’apposito modulo, da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale presso la Lega od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso: a) si ripristinano i rapporti con l’originaria Società cedente e la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto; b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati. Ripristinati i rapporti con la originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive.

2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.

3. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti, le due società possono prevedere, il recesso anticipato da parte della società cedente, nonché il pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria, da versarsi al suo esercizio. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall’esercizio dello stesso. In caso di esercizio del recesso, la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto.

4. Le risoluzioni consensuali e l’eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra società dilettantistiche. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata

così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.

3.7 Le premialità

Nel calcio femminile oggi le premialità esistenti sono il premio di preparazione ed il premio alla carriera..

I coefficienti unitari sono inferiori rispetto a quelli relativi a Serie A,B o C maschile e quindi oggi i premi non costituiscono in ambito femminile una fonte di ricavi .

Art. 96 Premio di preparazione

1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come "giovane di serie", "giovane dilettante" o "non professionista" di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come "giovani", con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un "premio di preparazione" sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo. Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B non hanno diritto al "premio di preparazione", fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega. Le società della Lega Pro hanno diritto al "premio di preparazione" nel caso di primo tesseramento quale "giovane di serie", da parte di società delle leghe professionistiche di propri calciatori che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati

tesserati con vincolo annuale. Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPB, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società riferibili, in virtù di quanto sopra, alla stessa Lega.

2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime tre Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi cinque anni, per ognuno dei quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di preparazione”. Alle Società richiedenti, aventi diritto, verrà riconosciuto il “premio di preparazione” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore per il quale è maturato il “premio”. Nel caso di unica società titolare del vincolo annuale, alla stessa compete il premio per intero. Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società. Il vincolo del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.

3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice - Presidenti, sentito il Consiglio Federale. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C. Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegati, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore/calciatrice rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell’accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe, delle Divisioni e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata. Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del

ricorso. Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante. La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.

4. Il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

5. Tabella “premio di preparazione”:

CATEGORIA	Coefficiente Unitario	Ultima Stagione	Penultima Stagione	Terzultima Stagione	Quartultima Stagione	Quintultima Stagione
<u>DILETTANTI</u>						
3ª Categoria e pure L.N.D.	1.0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2ª Categoria	2.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
1ª Categoria	3.0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Promozione	4.0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Eccellenza	5.0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Campionato Naz. Serie D	6.0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
<u>TRA CALCIO FEMMINILE</u>						
Promozione	0	0	0	0	0	0
Eccellenza	1.0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Serie C	2.0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Serie B	3.0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Serie A	4.0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<u>TRA CALCIO A 5</u>						
Serie D maschile	0	0	0	0	0	0
Serie C2 maschile	1.0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Serie C1 maschile	1.5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Serie B maschile	2.0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Serie A2 maschile	3.0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Serie A maschile	4.0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Femminile Prov./Reg.	0	0	0	0	0	0
Serie A2 femminile	1.0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Serie A femminile	2.0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<u>PROFESSIONISTI *</u>						
Serie C	11	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Serie B	15	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Serie A	18	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

* In caso di tesseramento da “giovane” di Società della LND a “giovane di serie” di Società delle Leghe Professionistiche il parametro è raddoppiato.

Art. 99 ter Premio alla carriera per le società di calcio femminile

1. Alle società di Calcio Femminile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 2.000,00 per ogni anno di formazione impartita a una calciatrice da esse precedentemente tesserata come “giovane” o “giovane dilettante”, quando la calciatrice disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A Femminile.

2. Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPB, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società riferibili, in virtù di quanto sopra, alla stessa Lega.

Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che la calciatrice sia stata tesserata per società della L.N.D., della Divisione Calcio Femminile e/o di puro Settore Giovanile, almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in caso di calciatrice trasferita a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto con la calciatrice. Tale compenso deve essere corrisposto entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento. Nel caso la società dilettantistica, della Divisione Calcio Femminile o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, il premio di preparazione ex art. 96 delle NOIF, tale somma sarà detratta dall'eventuale compenso spettante. L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta della società interessata. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del “premio alla carriera” sono devolute al Tribunale Federale a livello Nazionale – sezione vertenze economiche

4. AREA TECNICA

Per quanto riguarda la gestione dell'area tecnica ci sono per ogni ambito da prendere in considerazione specificità proprie del Femminile.


Nell'area atletica e medica (nutrizione) è di fondamentale importanza tenere conto delle particolarità legate al ciclo mestruale.

Nella maggior parte dei Club numerosi studi sono condotti per cercare di ottimizzare la Performance tenendo conto delle variazioni che le diverse fasi del ciclo comportano.

L'area scouting dedicata al femminile nella maggior parte dei Club non è ancora sviluppata.

In alcuni casi è presente la figura di uno Scout che struttura e supporta il lavoro del Direttore Tecnico. Molto spesso il monitoraggio di giovani calciatrici che partecipano ai campionati maschili viene effettuata attraverso la rete degli Scout del settore giovanile Maschile, mentre, le valutazioni su giocatrici che prendono parte ai campionati U15 e U17 femminili dal Responsabile del settore giovanile femminile.

4.1. La struttura dello staff in una prima squadra femminile di serie A



Negli ultimi anni gli staff dedicati alle prime squadre femminili si sono ampliati includendo figure professionali sempre più specializzate.

Risultano tuttavia ridotti se comparati con staff che operano nella corrispettiva squadra maschile.

Solitamente l'allenatore, è supportato da un collaboratore tecnico, da un preparatore dei portieri, da più preparatori atletici dedicati a specifiche funzioni: monitoraggio, performance, recupero infortunati.

5. AREA COMUNICAZIONE

La comunicazione tra donne e uomini è segnata da diversi stili di comunicazione, con diverse modalità e regole di codifica e di decodifica.

Si parla di differenza di genere nella comunicazione perché su una scala comparativa, la maggior parte degli uomini tendono a ritrovarsi dal lato maschile e la maggior parte delle donne da quello femminile. Questo comporta che ci siano diversi bisogni, diversi codici e linguaggi e quindi la necessità di tradurre.

Le donne utilizzano un linguaggio di relazione e intimo mentre gli uomini presentano un linguaggio di status e di indipendenza. Di solito le donne sono interessate a comprendere e condividere i sentimenti del proprio interlocutore, per poter creare un legame empatico che possa coinvolgere in egual misura se stesse e l'altro.

Risulta evidente che la gestione di una squadra sotto il profilo comunicativo, e non solo, non può prescindere dalle caratteristiche dei generi.

6. AREA REGOLAMENTARE

6.1. Regolamento della DCF

REGOLAMENTO DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

Art. 1 – La Divisione Calcio Femminile

1. La Divisione Calcio Femminile (d'ora in avanti Divisione) è inquadrata nella F.I.G.C., esercita le funzioni amministrative e di gestione attribuitegli dalla Federazione ed assolve ad ogni compito ad essa demandato nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni federali.

2 L'attività di indirizzo strategico della Divisione è demandata a un Consiglio Direttivo, formato da 4 componenti eletti dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, e da tre componenti eletti dall'Assemblea delle società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione, nel rispetto dei principi di democrazia e con modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 2 – Le Società

1 La Divisione ha sede presso la F.I.G.C., organizza e disciplina l'attività delle società disputanti le competizioni nazionali di Calcio Femminile, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali e sotto il controllo amministrativo, preventivo e consuntivo della F.I.G.C.

2 Appartengono alla Divisione le società che, in possesso del prescritto titolo sportivo, partecipano alle attività organizzate dalla Divisione stessa, a fronte dell'adempimento a tutti gli obblighi di legge e alle prescrizioni disposte dai competenti Organi Federali.

Art. 3 - L'Assemblea

1 L'Assemblea della Divisione si riunisce in sede ordinaria o in sede straordinaria. L'Assemblea pertanto si riunisce:

a) in via ordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, ai fini dell'elezione dei tre membri del Consiglio Direttivo di propria competenza, e/o della proposta al Consiglio Federale dei criteri di ripartizione delle risorse audiovisive e/o promo pubblicitarie che interessano le

competizioni cui partecipano tutte le Società della Divisione e/o ogni altra decisione che dovesse essergli rimessa dal Consiglio Direttivo. La convocazione è pubblicata su Comunicato Ufficiale contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, almeno dieci giorni prima della data della riunione.

b) in via straordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o comunque su richiesta di almeno la metà delle società aventi diritto di voto. Le richieste di convocazione al Presidente del Consiglio Direttivo devono essere motivate e pervenire a mezzo posta elettronica certificata. La convocazione è pubblicata su Comunicato Ufficiale contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, almeno sette giorni prima della data della riunione.

3 L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i quattro quinti (4/5) delle società aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza delle società aventi diritto di voto (i.e. 50 per cento più uno degli aventi diritto di voto).

4 In caso di mancata o irregolare convocazione, l'Assemblea è comunque valida se sono presenti tutte le società della Divisione.

5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano. Le Assemblee elettive sono presiedute da soggetto eletto dalla stessa Assemblea con voto palese. La funzione di Segretario dell'Assemblea è svolta da soggetto designato dal Presidente dell'Assemblea.

6 Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano. La votazione si svolge a scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta almeno i due terzi (2/3) delle società rappresentate in Assemblea. Tutte le votazioni riguardanti le elezioni devono tenersi a scrutinio segreto, con strumentazione elettronica e/o cartacea.

7 Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto (i.e. 50 per cento più uno degli aventi diritto di voto), ad eccezione delle votazioni riguardanti l'elezione di cariche.

8 Nelle Assemblee della Divisione, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione, quale organo di garanzia elettorale.

9 Le delibere concernenti questioni di esclusiva pertinenza di una categoria, ivi compresa la proposta al Consiglio Federale dei criteri di ripartizione degli eventuali proventi derivanti dalla cessione dei diritti audiovisivi e/o promopubblicitari delle competizioni di esclusiva propria competenza sono assunte in riunioni assembleari riservate alle società appartenenti alla categoria interessata. Si applicano le norme procedurali previste per l'Assemblea di Divisione.

10 Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dall'art. 83 e seguenti del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 4 – Il Consiglio Direttivo

1 Il Consiglio Direttivo è composto da 7 consiglieri, di cui quattro eletti dal Consiglio Federale della F.I.G.C. e tre eletti dall'Assemblea delle società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile.

2 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza del Presidente, le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Consigliere più anziano.

3 Il Presidente del Consiglio Direttivo della Divisione non deve avere alcun rapporto, diretto e/o indiretto, a qualsiasi titolo, con le società partecipanti ai campionati organizzati dalla Divisione. La qualifica di componente del Consiglio Direttivo, ivi compresa quella di Presidente, è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva federale o incarico conferito dalla FIGC.

Ai componenti del Consiglio Direttivo si applica l'art. 29 dello Statuto,

4 Alle riunioni del Consiglio Direttivo della Divisione hanno facoltà di assistere il Presidente Federale e il Segretario Generale della F.I.G.C., o loro delegati oltre al Responsabile della Divisione. E', altresì, invitato a partecipare il Presidente della Commissione per lo sviluppo del Calcio Femminile, costituita ai sensi dell'art. 48 bis delle NOIF.

5 Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e di concerto con il Presidente Federale definisce il programma per l'attuazione degli obiettivi programmatici della Divisione, valuta le politiche e

procedure da seguire in materia di ammissione e organizzazione dei Campionati nazionali femminili, anche minori, e assolve ogni altro compito eventualmente demandato dalla F.I.G.C. per l'organizzazione dell'attività.

6 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento o inerzia, da almeno quattro componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione indica data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione e viene inviata a mezzo posta elettronica certificata, a tutti i componenti il Consiglio Direttivo, alla Presidenza e alla Segreteria Generale della F.I.G.C. nonché al Presidente della Commissione per lo sviluppo del Calcio Femminile. La convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data della riunione, salvi i casi di motivata urgenza, nei quali il termine si riduce a due giorni.

7 Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede della F.I.G.C. ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità, e comunque, almeno con cadenza bimestrale. Il Presidente del Consiglio Direttivo, per la redazione dei verbali, è assistito dal Responsabile della Divisione.

8 Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, a condizione che fra questi vi sia il Presidente.

9 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo presenti alla relativa riunione. In caso di parità, il voto del Presidente prevale.

10 Il verbale del Consiglio Direttivo, sottoscritto dal Presidente e dal Responsabile della Divisione, è depositato presso la segreteria della Divisione entro cinque giorni lavorativi dalla data di svolgimento della relativa riunione.

11 Le riunioni si potranno svolgere anche con sistema di teleconferenza.

Art. 5 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo assume, di concerto con il Presidente Federale ogni determinazione o iniziativa necessaria o utile al funzionamento della Divisione. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità e in ogni caso con periodicità almeno

bimestrale; cura i rapporti istituzionali per la Divisione e partecipa alle riunioni della Commissione federale per la promozione e lo sviluppo del calcio femminile

2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, su candidatura dell'interessato, da presentarsi in occasione della prima riunione del Consiglio.

3. Il Presidente, insieme al Consiglio Direttivo di cui fa parte, rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico.

4. Le funzioni del Presidente, in tutti i casi in cui egli non possa esercitarle, sono svolte dal Consigliere più anziano.

5. Il Presidente decade nel caso in cui, per effetto di impedimento, non sia in grado di assolvere alle proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi.

6. Il Presidente è eletto, in prima votazione, con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto. In seconda votazione è richiesta la medesima maggioranza. Le successive votazioni richiedono un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei presenti (i.e. 50 per cento più uno dei presenti).

7. La revoca per giusta causa del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo può essere disposta dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto. Qualora il Presidente e/o i Componenti del Consiglio Direttivo siano stati eletti dal Consiglio Federale la revoca deve essere deliberata dal Consiglio Federale, su proposta dell'Assemblea delle società.

Art. 6 - Procedure elettorali del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio federale elegge i componenti del Consiglio Direttivo di propria competenza, su proposta del Presidente Federale, a maggioranza dei presenti avente diritto di voto.

2. L'Assemblea delle società elegge i Consiglieri di propria competenza. In prima votazione ciascuna società potrà esprimere tre preferenze tra i candidati alla carica di Consigliere. In caso di ballottaggio, ciascuna società potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero dei Consiglieri da eleggere. I candidati all'elezione di Consigliere devono presentare la candidatura

mediante comunicazione alla Segreteria della Divisione almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. La candidatura a Consigliere deve essere presentata da almeno 4 società aventi diritto al voto, mediante comunicazione alla Segreteria della Divisione.

Sono eletti alla carica di componente del Consiglio Direttivo i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio tra i candidati non eletti in esito al quale risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto più voti. In caso di ulteriore parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano.

Le candidature sono presentate sui moduli appositamente predisposti dalla F.I.G.C..

Le votazioni in sede Assembleare devono tenersi a scrutinio segreto, con strumentazione elettronica e/o cartacea.

3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico. Le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, scaduto il quadriennio olimpico, si svolgono entro 60 giorni dalla celebrazione dell'Assemblea elettiva della F.I.G.C.

4. I componenti del Consiglio Direttivo decadono: (i) al venir meno dei requisiti previsti all'art. 4 comma 3 del presente Regolamento; (ii) in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato; (iii) alla cessazione dell'appartenenza alla Divisione della società che rappresentano o al venir meno del proprio rapporto con detta società; (iv) al venir meno del requisito di rappresentanza della categoria per la quale si è stati eletti. I consiglieri decadono dalla loro carica se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

5. In tutti i casi, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.

6. In caso di decadenza di uno o più Consiglieri eletti dall'Assemblea, il Presidente o, in caso di sua impossibilità o inerzia, il Consigliere più anziano, entro venti giorni dall'accertamento della decadenza, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo o dei nuovi Consiglieri. In caso di decadenza di uno o più Consiglieri eletti dal Consiglio Federale, il Presidente del Consiglio

Direttivo o, in caso di sua impossibilità o inerzia, il Consigliere più anziano, informa il Consiglio Federale entro venti giorni dall'accertamento della decadenza. Il medesimo Consiglio provvederà

alla nuova elezione in occasione della prima riunione utile. Il mandato del nuovo o dei nuovi consiglieri, salva la sopravvenienza di cause di decadenza, scadrà contemporaneamente al mandato del Consiglio Direttivo. Ove venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo per motivi diversi dalla cessazione dell'appartenenza alla Divisione della società rappresentata, l'intero Consiglio decade, mantenendo i poteri di ordinaria amministrazione. Il nuovo Consiglio deve essere eletto entro 60 giorni

7. In caso di gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività demandate al Consiglio Direttivo della Divisione, ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento, il Presidente Federale nomina un Commissario, fissandone i poteri e i limiti di durata.

Art. 7 – Funzionamento delle sedute assembleari

1. Ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea l'espressione "aventi diritto di voto" identifica tutte le società che hanno il diritto di esprimere un voto, e cioè tutte le società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione.

2. In sede assembleare il Presidente del Consiglio Direttivo, o persona da lui delegata, effettua una comunicazione di apertura dei lavori assembleari.

3. Le società partecipanti all'Assemblea devono essere rappresentate, alternativamente, dal legale rappresentante o da un soggetto delegato a rappresentare la società e a impegnarla validamente agli effetti sportivi e nei rapporti con gli Organi Federali.

4. Ove all'ordine del giorno non sia prevista l'elezione di cariche, è facoltà delle società farsi rappresentare in Assemblea dal rappresentante di altra società della Divisione. Tale facoltà non può essere esercitata per più di due Assemblee consecutive. Ciascuna società non può ricevere più di una delega relativamente ad una determinata Assemblea.

Art. 8 – Uffici di Segreteria amministrativa

1. La struttura amministrativa della Divisione è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, ed è diretta dal Responsabile della Divisione, nominato dal Presidente Federale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

2. Il Responsabile della Divisione cura l'organizzazione degli uffici, dei servizi e di tutte le attività attribuite alla Divisione, rispondendo operativamente al Segretario Generale.

NORMA TRANSITORIA:

Fino alla costituzione del primo Consiglio Direttivo della Divisione, le funzioni allo stesso demandate sono svolte dal Consiglio Federale, che può delegare a tal fine il Presidente Federale.

TITOLO I)

COMPETIZIONI NAZIONALI DI CALCIO FEMMINILE

S.S. 2019/2020

I Campionati Nazionali femminili della Stagione Sportiva 2019/2020 sono articolati come segue:

Campionato di Serie A: 1 Girone da 12 squadre;

Campionato di Serie B: 1 Girone da 12 squadre;

Campionato di Serie C: 4 Gironi da 10/14 squadre.

La Lega Nazionale Dilettanti, con C.U. n. 38 del 3 maggio 2018, è delegata, all'organizzazione del Campionato di Serie C (già Campionato Interregionale) di calcio femminile per la S.S. 2019/2020.

La Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. organizza le seguenti competizioni:

Campionato di Serie A;

Campionato di Serie B;

Campionato Primavera;

Coppa Italia;

Supercoppa Italiana.

CAMPIONATO DI SERIE A

FORMULA DI SVOLGIMENTO

Il Campionato Nazionale di Serie A di calcio femminile si articola in un girone unico da 12 squadre. Le società si incontrano tra loro in gare di andata e ritorno. La classifica viene compilata assegnando tre punti per ogni vittoria ed uno per il pareggio. In caso di parità di punti al termine del campionato, per la formazione delle classifiche verrà applicato quanto previsto dall'art. 51 comma 9 delle N.O.I.F. La squadra prima classificata vince lo scudetto ed insieme alla seconda classificata acquisisce il diritto di partecipare alla U.E.F.A. Women's Champions League 2020-2021. Retrocedono direttamente in Serie B le ultime due squadre classificate (in undicesima e dodicesima posizione).

PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI

Ogni società deve indicare nell'elenco nominativo da consegnare all'arbitro prima della gara un numero massimo di 20 calciatrici, 11 delle quali calciatrici titolari e le rimanenti designate calciatrici di riserva.

Possono partecipare al Campionato Nazionale di Serie A di calcio femminile le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età.

Al medesimo campionato è consentita la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età, purché autorizzata dalla Divisione Calcio Femminile e nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 34 delle N.O.I.F.

Le società di Serie A femminile dovranno inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 11 calciatrici:

che entro il compimento del 23° anno di età (o entro la fine della stagione sportiva nella quale hanno compiuto 23 anni), siano state tesserate per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 48 mesi, o per quattro intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l'ultima giornata di campionato; ovvero nate dopo l'anno 2000 (incluso), che siano state tesserate per società affiliate alla F.I.G.C. fin dal loro primo tesseramento.

L'utilizzo in una gara di campionato di calciatrici inserite in violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 10, comma 6, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo tale calciatrice titolo alla partecipazione alla gara.

Durante le gare del campionato di Serie A femminile, ai sensi dell'art. 74 comma 1 delle N.O.I.F. possono essere sostituite fino a tre calciatrici per ciascuna squadra, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

UFFICIALI DI GARA

Per il Campionato di Serie A femminile, l'A.I.A. provvederà alle designazioni delle terne arbitrali utilizzando arbitri a disposizione della C.A.N. D.

DISCIPLINA SPORTIVA

Per la disciplina relativa alla disputa delle gare, per l'applicazione delle sanzioni consequenziali e per le procedure dinanzi ai competenti Organi di giustizia, si rinvia, per quanto non previsto, alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e al Codice di Giustizia Sportiva.

CAMPIONATO PRIMAVERA

SOCIETÀ PARTECIPANTI ED ORGANICO DELLA MANIFESTAZIONE

Il Campionato Primavera di calcio femminile è riservato alle 24 società che hanno acquisito il titolo sportivo a partecipare ai Campionati Nazionali di Serie A e Serie B di calcio femminile per la stagione sportiva 2019/2020.

FORMULA DI SVOLGIMENTO

Il Campionato Primavera di calcio femminile si articola in tre fasi successive:

- a) Gironi eliminatori (gare di andata e ritorno);
- b) Quarti di finale (gare di andata e ritorno);
- c) Fase finale a 4

COPPA ITALIA

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ED ORGANICO DELLA MANIFESTAZIONE

Alla competizione sono iscritte d'ufficio le 24 società che risultano ammesse ai Campionati Nazionali di Serie A e Serie B di calcio femminile.

FORMULA DI SVOLGIMENTO

La Coppa Italia di calcio femminile si articola in cinque fasi successive:

- Gironi eliminatori (in gara unica);
- Ottavi di finale (in gara unica);
- Quarti di finale (gare di andata e ritorno);
- Semifinali (gare di andata e ritorno);
- Finale (in gara unica).

Gironi eliminatori

Ai gironi eliminatori partecipano le 12 società iscritte ed appartenenti al Campionato di Serie B, suddivise con criteri di vicinanza geografica in quattro gironi da tre squadre ciascuno. Al termine della prima fase della Coppa Italia, le squadre classificate in prima posizione di ciascun girone accedono agli ottavi di finale.

Le squadre partecipanti ai gironi a tre disputeranno due partite ciascuna suddivise su tre giornate con gare di sola andata ed ogni squadra effettuerà una gara interna e una gara esterna disposizioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F. e verrà altresì applicata nei confronti della società interessata una sanzione pecuniaria di € 5.000,00 per ciascuna gara a cui la società ha rinunciato.

7. PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI

Alle gare della Coppa Italia potranno prendere parte tutte le calciatrici tesserate per le singole società, nel pieno rispetto di tutte le formalità e modalità regolamentari per la disputa delle gare dei relativi campionati.

Durante la disputa delle gare potranno essere sostituite tre calciatrici, per ogni squadra, indipendentemente dal ruolo ricoperto. Laddove si dovessero disputare i tempi supplementari per determinare la squadra vincente, sarà consentito l'utilizzo di una quarta sostituzione.

Ogni società dovrà indicare sull'elenco nominativo da consegnare all'arbitro un massimo di 20 calciatrici, delle quali 11 inizieranno la gara e le rimanenti saranno designate quali riserve.

8. ESTINZIONE DELLE AMMONIZIONI

Le ammonizioni che in base al computo non comportino la squalifica per recidiva divengono inefficaci al termine dei gironi eliminatori. Nelle gare valevoli per gli ottavi di finale, i quarti di finale, le semifinali e la finale, le calciatrici incorreranno nella squalifica per una gara alla seconda ammonizione.

9. RIPARTIZIONE DEGLI INCASSI DA STADIO

L'incasso lordo da biglietteria della finale della competizione, dedotti gli oneri fiscali e le spese di affitto del campo e di organizzazione, è suddiviso al 50% fra le due società in gara.

10. UFFICIALI DI GARA

Per la Coppa Italia femminile l'A.I.A. provvederà alle designazioni delle terne arbitrali utilizzando arbitri della C.A.N. D. Per la sola Finale sarà designato anche il quarto Ufficiale di Gara.

11. ASSISTENZA MEDICA

Ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F., la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante, a disposizione sia della squadra ospitante sia della squadra ospitata, è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari.

Le società devono attenersi alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013, recante la "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.169 del 20/07/2013.

Alle società ospitanti è fatto, altresì, obbligo in occasione della gara di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza con defibrillatore con presenza di personale formato per l'uso dello stesso.

In caso di inosservanza di tale obbligo l'arbitro non deve dare inizio alla gara e la società ospitante deve considerarsi rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

12. SANZIONI IN CASO DI RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA COPPA ITALIA

Alle società che rinuncino alla partecipazione alla Coppa Italia verrà applicata una sanzione pecuniaria pari a € 20.000,00.

GARA DI SUPERCOPPA

1. FORMULA DI SVOLGIMENTO

La gara di Supercoppa Italiana tra la vincente del Campionato di Serie A, FC Juventus S.p.A., e la seconda classificata della Coppa Italia della Stagione Sportiva 2018/2019, SSD ARL Fiorentina Women's F.C., si disputerà sabato 26 ottobre 2019. Con separata comunicazione verranno resi noti il luogo e l'orario della gara.

Si aggiudica la competizione la squadra che segna il maggior numero di reti.

Risultando pari il numero di reti segnate, le squadre devono disputare due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro provvede a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: *"Procedure per determinare la squadra vincente di una gara"*.

2. PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI

Alla gara di Supercoppa Italiana potranno prendere parte tutte le calciatrici tesserate per le società partecipanti, nel pieno rispetto di tutte le formalità e modalità regolamentari per la disputa delle gare dei relativi campionati.

Durante la disputa della gara potranno essere sostituite tre calciatrici, per ogni squadra, indipendentemente dal ruolo ricoperto. Laddove si dovessero disputare i tempi supplementari per determinare la squadra vincente, sarà consentito l'utilizzo di una quarta sostituzione.

Ogni società dovrà indicare sull'elenco nominativo da consegnare all'arbitro un massimo di 20 calciatrici, delle quali 11 inizieranno la gara e le rimanenti saranno designate quali riserve.

3. RIPARTIZIONE DEGLI INCASSI DA STADIO

L'incasso lordo da biglietteria della gara di Supercoppa Italiana, dedotti gli oneri fiscali e le spese di affitto del campo e di organizzazione, è suddiviso al 50% fra le due società in gara.

4. UFFICIALI DI GARA

Per la gara di Supercoppa Italiana l'A.I.A. provvederà alla designazione della terna arbitrale e del Quarto Ufficiale di Gara utilizzando arbitri a disposizione della C.A.N. D.

5. DISCIPLINA SPORTIVA

Per quanto non previsto dal presente Regolamento per la disciplina relativa alla disputa delle gare, si rimanda a quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva.

6.2. Regolamento Campionati e termini della stagione

TITOLO II)

A) ADEMPIMENTI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE A E SERIE B PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

La Divisione Calcio Femminile stabilisce le seguenti disposizioni in materia di ammissione ai Campionati Nazionali di Serie A e Serie B.

Le attività inerenti il processo di ammissione ai campionati e il tesseramento delle calciatrici e tecnici della Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. saranno effettuate, per via telematica, attraverso il Portale web <https://divisionecalciodefemminile.figc.it>.

Il deposito dematerializzato degli atti è certificato dall'apposizione di una marca temporale, che identifica data e ora certa del deposito degli atti richiesti per i vari adempimenti.

Le società devono, nel periodo compreso tra il 1 luglio 2019 e il 10 luglio 2019 (ore 18:00), formalizzare, secondo le modalità on-line, la domanda di ammissione al campionato nazionale di competenza, corredata della seguente documentazione:

1. Requisiti Legali ed Organizzativi:

- modulo dati societari;
- atto costitutivo;
- statuto sociale vigente;
- visura camerale, in caso di società di capitali; ovvero, certificato di iscrizione al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI, in caso di associazioni e società sportive dilettantistiche;
- organigramma della società;
- modelli contenenti i dati di ognuno dei membri dell'organigramma con relativa autocertificazione ex art. 22 bis N.O.I.F. e copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Ogni successiva variazione della compagine sociale e/o sostituzione delle figure inserite nell'organigramma della società dovrà essere comunicata alla Divisione Calcio Femminile mediante

inserimento nella piattaforma telematica, allegando il relativo verbale dell'Assemblea e compilando il relativo modulo.

2. Requisiti Infrastrutturali:

- documentazione comprovante la proprietà dell'impianto nel quale la società che chiede l'ammissione ai campionati intende disputare le gare casalinghe ovvero, qualora questo non sia di proprietà della società richiedente, documentazione comprovante la disponibilità del proprietario a concederlo in uso; qualora l'impianto nel quale la società che chiede l'ammissione ai campionati intende disputare le gare casalinghe sia stato previamente concesso dal proprietario in gestione a un altro soggetto, è richiesta la documentazione comprovante la disponibilità del soggetto gestore a concederlo in uso, nonché quella attestante il rapporto di gestione, a qualunque titolo, tra quest'ultimo e il soggetto proprietario dell'impianto medesimo;

- licenza di cui all'art. 80 TULPS del D.P.R. 616 del 1977 valida fino al termine della stagione sportiva 2019/2020;

- certificato di omologazione;

- in caso di manto erboso artificiale, certificato di omologazione FIFA o FIGC;

- modulo dati impianto sportivo, attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali di seguito indicati.

Gli impianti sportivi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Campo di gioco

Il terreno di gioco deve essere regolare, pianeggiante, dotato di un idoneo sistema di drenaggio e conforme alle caratteristiche e ai requisiti di cui all'art. 59 delle N.O.I.F.; può essere in erba naturale (100% erba naturale), in erba naturale rinforzata (ibrido) o in manto erboso artificiale (100% erba artificiale). La superficie deve essere di colore verde con linee bianche e deve avere, al lordo delle linee di segnatura, dimensioni non inferiori a m. 105 x 65.

In casi eccezionali, le misure possono essere ridotte sino a m.100 per la lunghezza e sino a m. 60 per la larghezza.

Lungo il perimetro del terreno di gioco deve essere prevista una fascia larga m. 1,50 complanare con il terreno stesso, priva di asperità e di ostacoli, denominata "campo per destinazione".

Deve essere prevista un'area per il riscaldamento delle calciatrici durante la partita, lungo le linee laterali o dietro i cartelloni pubblicitari situati alle spalle delle porte.

La distanza minima degli ostacoli fissi (es. muretti, cartelloni pubblicitari, etc.) dal terreno di gioco deve essere di m. 2,50 dalle linee laterali e di m. 3,50 dalle linee di porta. Solo in caso di limitazioni strutturali non eliminabili, è tollerata la riduzione della distanza dalle linee di porta sino ad un minimo di m. 2,50.

b) Porte e bandierine d'angolo

I pali e la traversa di ciascuna porta devono essere in alluminio o materiale simile, avere sezione circolare o ellittica e non costituire pericolo per l'incolumità dei calciatori. In particolare:

- la larghezza interna ai pali deve essere di m 7,32, con una tolleranza di + o - 2 cm;
- la distanza in linea verticale tra il terreno ed il bordo inferiore della traversa deve essere di m 2,44, con una tolleranza di + o - 2 cm;
- i pali e la traversa devono avere la stessa larghezza e profondità, che non deve eccedere i 12 cm;
- dietro la porta devono essere fissate, ai pali, alla sbarra trasversale ed al terreno, le reti, opportunamente tese e collocate in modo da non disturbare il portiere. Le reti devono essere applicate in modo che siano distanti almeno m 1,50 dalla linea di porta. Devono inoltre essere appese ai sostegni e non sovrapposte agli stessi (sono da escludere pertanto soluzioni per le quali la rete sia appoggiata e/o sostenuta da supporti rigidi direttamente collegati con i pali e/o la sbarra trasversale). Devono essere evitate sporgenze non protette degli ancoraggi delle reti alle porte e al suolo, o comunque potenzialmente idonee ad arrecare danno al gioco;
- tutti gli elementi che costituiscono le porte devono essere di colore bianco;
- le porte non devono costituire un pericolo per l'incolumità delle calciatrici e devono essere saldamente fissate al suolo.

Inoltre, deve essere sempre disponibile e di facile installazione una porta di riserva di uguali caratteristiche.

Le bandierine d'angolo devono avere una misura minima di m 0,45 x m 0,45. Il sostegno deve avere un'altezza minima di m 1,5 e non deve terminare a punta nella parte superiore. Devono essere infisse nel terreno in modo da abbattersi in caso d'urto fortuito da parte dei partecipanti al gioco.

c) Panchine

Le due panchine per tecnici e giocatrici di riserva devono essere:

- preferibilmente coperte;
- provviste di idonea protezione sia verso l'alto che sui lati e alle spalle;
- in grado di ospitare ciascuna almeno 14 persone;
- posizionate ad una distanza minima di m 2,50 dalla linea laterale.

I materiali della tettoia di protezione delle panchine non devono essere pericolosi per gli occupanti e, in particolare, gli spigoli della copertura devono essere protetti al fine di salvaguardare l'incolumità dei partecipanti al gioco.

La panchina aggiuntiva, di cui all'art. 66.1 bis delle NOIF deve essere una struttura diversa, separata da quella per tecnici e calciatrici.

L'area tecnica, ovvero la superficie all'interno della quale l'allenatore può muoversi liberamente per dare istruzioni alle calciatrici, deve essere delimitata con apposite linee di segnatura tratteggiata attorno alla panchina, a m. 1 di distanza da ogni lato della stessa e in avanti fino a m. 1 dalla linea laterale.

d) Pannelli pubblicitari

I pannelli pubblicitari, ove presenti, devono essere conformi alle seguenti indicazioni:

- la posizione, la forma, i materiali utilizzati e le modalità di installazione non devono costituire un pericolo per l'incolumità delle calciatrici, degli arbitri e degli addetti ai lavori;
- i pannelli devono avere un'altezza massima di m. 1,20 e comunque tale da non ostacolare la visibilità del terreno di gioco da parte degli spettatori retrostanti;
- i tabelloni muniti di impianto elettrico devono essere conformi alle vigenti norme in materia.

e) Spogliatoi

Gli spogliatoi devono essere dotati di un numero di vani sufficiente, idonei e rispondenti alle wc) per squadre e ufficiali di gara. Tutti i suddetti locali devono avere dotazioni commisurate al numero di utenti cui sono destinati. Le porte degli spogliatoi devono essere munite di adeguate serrature di sicurezza.

f) Infermeria per giocatori e arbitri

Deve essere allestita una infermeria annessa all'area degli spogliatoi, igienicamente idonea, ad uso esclusivo delle squadre e degli arbitri.

g) Locale Antidoping

Il locale per il controllo antidoping deve essere situato nelle vicinanze degli spogliatoi e deve essere inaccessibile da parte del pubblico e dei media.

Il locale deve comprendere, possibilmente, una zona di attesa, una zona prelievi ed un bagno. La zona di attesa e la zona prelievi devono essere adiacenti ed adeguatamente separate da un divisorio permanente o mobile.

h) Tribune

La capienza dell'impianto non deve essere inferiore a 200 posti.

La tribuna stampa, possibilmente, deve essere coperta ed equipaggiata con presa elettrica, wifi/LAN con adeguato standard di connessione internet ed una superficie di lavoro sufficiente ad ospitare un computer portatile. Tali postazioni devono garantire una visuale senza ostacoli del terreno di gioco.

i) Servizi igienici

Un numero adeguato di servizi igienici deve essere distribuito equamente in tutti i settori dello stadio.

l) Postazioni per le telecamere e per i telecronisti e OB Van Area

Solo in caso di riprese televisive, devono essere previste le seguenti dotazioni:

- un'ideale struttura per il posizionamento delle telecamere 1 e 2, ubicata centralmente rispetto alla linea mediana del campo, di dimensioni non inferiori a m. 6 di larghezza e m. 2 di profondità, dal lato opposto rispetto al pubblico (altezza minima per il posizionamento delle telecamere centrali m. 6);
- un'ideale postazione per la telecamera 3 (piattina) bordocampo centrale;
- una postazione di commento preferibilmente coperta per i telecronisti. Tale postazione deve, in ogni caso, garantire una visuale senza ostacoli del terreno di gioco;
- una OB Van Area di superficie adeguata.

m) Impianto di diffusione sonora

L'impianto deve essere dotato di un idoneo impianto di diffusione sonora per le informazioni relative alla gara (formazioni, sostituzioni, etc.) e per gli annunci di pubblica utilità e di emergenza.

I messaggi sonori diffusi devono essere chiaramente udibili, anche in presenza di pubblico, all'interno e all'esterno dello Stadio.

Per tutto quanto non previsto dal presente Comunicato Ufficiale, si fa riferimento alle Regole del Giuoco del Calcio, alle NOIF, alle norme del CONI ed alle leggi dello Stato.

3. Requisiti economico finanziari:

- copia del bonifico relativo al versamento delle tasse di iscrizione e dell'acconto spese partecipazione attività (tesseramento, assicurazione, ammende, tasse reclamo, etc.), secondo gli importi di seguito indicati:

Campionato Nazionale di Serie A	€ 9.000,00 (Totale)
Tassa di iscrizione al Campionato	€ 6.000,00
Acconto spese partecipazione attività	€ 3.000,00
Campionato Nazionale di Serie B	€ 5.000,00 (Totale)

Tassa di iscrizione al Campionato	€ 3.000,00
Acconto spese partecipazione attività	€ 2.000,00
Campionato Nazionale Primavera	
Tassa di iscrizione società Serie A	€ 1.000,00 (Totale)
Tassa di iscrizione società Serie B	€ 0,00

Il pagamento dei predetti importi dovrà avvenire, in un'unica soluzione, esclusivamente a mezzo bonifico bancario intestato alla F.I.G.C., al seguente IBAN IT73R0100503309000000010000.

Il bonifico dovrà riportare la denominazione della società e la causale del versamento.

- copia della garanzia bancaria a prima richiesta secondo il modello-tipo predisposto dalla Divisione Calcio Femminile, pari ad € 9.000,00 per la Serie A e € 5.000,00 per la Serie B. In sostituzione della predetta garanzia le società potranno effettuare un versamento di pari importo, mediante bonifico bancario intestato alla F.I.G.C., depositando la relativa copia. L'originale della garanzia dovrà essere tempestivamente depositato presso la Segreteria della Divisione Calcio Femminile;
- certificazione di assenza di debiti sportivi al 30 giugno 2019 nei confronti della F.I.G.C., della L.N.D. e di società affiliate alla F.I.G.C.;
- dichiarazione attestante il pagamento di tutte le somme dovute fino al 31 maggio 2019 compreso ai tesserati con accordi economici regolarmente depositati, e relative quietanze liberatorie (ovvero documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli importi dovuti), salvo il caso in cui sia pendente una lite non temeraria.

4. Diritti:

- dichiarazione relativa all'esercizio da parte della FIGC dei diritti audiovisivi, di publishing e commerciali riferiti alle competizioni.

B) ULTERIORI DISPOSIZIONI SUI REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI

Qualora, nel corso della stagione sportiva, in relazione alle "spese di partecipazione attività", dovesse risultare un saldo a debito della società, la Divisione Calcio Femminile richiederà alla stessa il pagamento delle somme dovute, ferma restando la possibilità di escussione della garanzia depositata in sede di ammissione al campionato.

Al termine della Stagione Sportiva, le società dovranno versare gli importi necessari a colmare l'eventuale saldo passivo, nonché, gli importi dovuti a saldo per i premi dell'assicurazione di dirigenti e tesserati, variabile a seconda del numero dei tesserati che ogni singola società avrà in carico alla data del 30 giugno 2020.

In proposito, si precisa che il premio assicurativo pro capite per i tesserati ammonta ad € 21,00, mentre quello per i dirigenti è pari ad € 7,60.

Sono considerati 'Dirigenti Ufficiali' ai fini della copertura assicurativa i tesserati ammessi nel recinto di giuoco ed iscritti in apposita tessera di riconoscimento valida per la Stagione Sportiva 2019/2020 o possessori di una tessera identificativa della F.I.G.C. valida per la Stagione Sportiva 2019/2020, segnatamente:

- Dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali;
- Dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara;
- Dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte;
- Dirigenti ammessi nel recinto di giuoco al posto dell'allenatore, laddove previsto.

Ciascuna società, all'atto dell'iscrizione ai Campionati di competenza, dovrà indicare la lista dei nominativi dei propri Dirigenti Ufficiali, provvedendo all'aggiornamento nel corso della stagione sportiva.

C) ESITO DOMANDE DI ISCRIZIONE E RICORSI

La Commissione di Vigilanza sulle società di Calcio Femminile (di seguito Co.Vi.So.F.), entro il 17 luglio 2019, esaminata la documentazione depositata, comunicherà alle società e alla Divisione Calcio Femminile l'esito dell'istruttoria.

In caso di esito positivo dell'istruttoria da parte della Co.Vi.So.F., la domanda di ammissione si intende accolta.

Le società che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai Campionati Nazionali di Serie A e Serie B per la stagione sportiva 2019/2020, potranno presentare ricorso avverso la decisione negativa della Co.Vi.So.F.

Il ricorso e la relativa documentazione alla Co.Vi.So.F. dovranno essere depositati presso la Divisione Calcio Femminile entro il termine perentorio del 19 luglio 2019, ore 18:00.

Con il ricorso potranno essere integrati tutti gli adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per il deposito della domanda di ammissione al campionato, che è l'unico documento che dovrà essere depositato, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 10 luglio 2019, ore 18:00.

Il ricorso dovrà essere corredato, a pena di inammissibilità, da una tassa di € 1.000,00 (mille/00) per le società di Serie A ed € 500,00 (cinquecento/00) per le società di Serie B, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla F.I.G.C.

Detto importo sarà restituito solo in caso di accoglimento del ricorso.

La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del 19 luglio 2019, ore 18:00, non potrà essere presa in considerazione nell'esame dei ricorsi.

La Co.Vi.So.F. esprimerà entro il 24 luglio 2019 parere motivato al Consiglio Federale sui ricorsi proposti.

La decisione sull'ammissione ai campionati verrà assunta dal Consiglio Federale entro il 31 luglio 2019.

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi l'ammissione al campionato di competenza per la Stagione Sportiva 2019/2020, è consentito ricorso ai sensi dell'attuale normativa vigente.

TITOLO III)

A) DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI TESSERAMENTO

Il tesseramento per le società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile è disciplinato dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dalle ulteriori disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali della Federazione.

Le attività inerenti il processo di tesseramento saranno effettuate, per via telematica, attraverso il Portale web <https://divisionecalciodefemminile.figc.it>.

Per il deposito delle richieste di tesseramento, le società devono:

1. attivare *on-line* le pratiche di tesseramento delle calciatrici, che includono i nuovi tesseramenti di calciatrici, gli aggiornamenti di posizione di tesseramento, i trasferimenti e gli svincoli, e caricare i documenti richiesti per ognuna delle tipologie di movimenti;
2. attivare *on-line* le pratiche di tesseramento dei tecnici.

Sul Portale sono reperibili, nella sezione *Modulistica*, tutti i *template* di supporto al completamento degli adempimenti richiesti per le pratiche di tesseramento di competenza della Divisione Calcio Femminile.

B) RAPPORTI TRA SOCIETÀ E CALCIATRICI

Le operazioni di tesseramento sono effettuate per via telematica attraverso una apposita area funzionale sul Portale web della Divisione, dedicata al tesseramento delle calciatrici.

Oltre al modulo di tesseramento, sarà possibile scaricare dal Portale web della Divisione anche lo stampato relativo all'accordo economico.

Le disposizioni concernenti i rapporti economici tra Calciatrici e società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, sono previste dagli artt. 94 *quinquies* e 94 *sexies* delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

C) RAPPORTI TRA SOCIETÀ E ALLENATORI

Le operazioni di tesseramento sono effettuate per via telematica attraverso una apposita area funzionale sul Portale web della Divisione, dedicata al tesseramento dei Tecnici.

Oltre al modulo di tesseramento, sarà possibile scaricare dal sito web anche lo stampato relativo all'accordo economico degli Allenatori.

Le disposizioni concernenti i rapporti economici tra Allenatori e società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, sono previste dagli artt. 94 *quinquies* e 94 *sexies* delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

È fatto obbligo alle società partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. I Tecnici, responsabili delle prime squadre, per i quali vi è l'obbligo di deposito dell'accordo economico, tesserati con società partecipanti al Campionato di Serie A femminile, dovranno possedere almeno la qualifica di Allenatori Professionisti di 2° categoria - UEFA A.

I Tecnici, responsabili delle prime squadre, per i quali vi è l'obbligo di deposito dell'accordo economico, tesserati con società partecipanti al Campionato di Serie B Femminile, dovranno possedere almeno la qualifica di Allenatori di Base - UEFA B.

La conduzione tecnica delle squadre Primavera delle società della Divisione Calcio Femminile dovrà essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico. Per quel che concerne il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori “Responsabili squadre minori”, lo stesso è determinato nell’importo massimo di € 3.000,00.

D) TESSERA PERSONALE CALCIATRICE

Dalla procedura telematica del tesseramento *on-line* è possibile altresì richiedere l’emissione della tessera personale di riconoscimento della calciatrice. La tessera ha validità triennale.

Le tessere di riconoscimento delle calciatrici, rilasciate in modo telematico su richiesta delle società interessate, sostituiscono unicamente il documento di identità personale dell’atleta e vengono utilizzate per il riconoscimento da parte degli arbitri designati.

In attesa del ricevimento della tessera plastificata, le società possono stampare in via telematica la tessera provvisoria.

Si ricorda che:

- qualora l’arbitro, in occasione delle partite, riscontrasse che la tessera plastificata di una calciatrice fosse scaduta, è autorizzato al ritiro della stessa;
- qualora una propria calciatrice dovesse trasferirsi ad altra consorella, la società dovrà fornire a quest’ultima la tessera plastificata relativa alla calciatrice in questione;
- se, invece, la calciatrice in possesso di tessera fosse svincolata, la società dovrà consegnarla alla medesima.

E) TESSERE ACCOMPAGNATORI

Le società sono tenute ad indicare, all’atto dell’iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo all’aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri “Dirigenti Ufficiali” e, in via telematica, attraverso l’area riservata presente sul Portale della Divisione Calcio Femminile, potranno richiedere l’emissione della “Tessera Personale Dirigente Ufficiale”.

Il tesserino in parola rappresenta una 'tessera identificativa' ed abilita i possessori ad essere ammessi nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F.

In attesa del ricevimento della tessera plastificata, le società possono stampare in via telematica la tessera provvisoria.

I direttori di gara permetteranno l'accesso al terreno di giuoco solamente ai possessori di detta tessera oltre agli aventi titolo, ossia agli appartenenti ai ruoli tecnici e/o di categoria (allenatori, massaggiatori, medici), sempre che gli stessi siano stati inseriti nella distinta di gara.

F) TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO

Si riporta di seguito, ad ogni buon fine, quanto disposto con Comunicato Ufficiale n. 134/A del 30 maggio 2019:

TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 PER SOCIETA' DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE PARTECIPANTI AI CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE A E DI SERIE B

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla F.I.G.C.

La data di deposito telematico (apposizione della marca temporale) delle richieste di tesseramento presso la Divisione Calcio Femminile, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento delle calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a *venerdì 29 maggio 2020 (ore 19.00)*.

b) Calciatrici "non professioniste"

Il tesseramento delle calciatrici "non professioniste" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da lunedì 1° luglio 2019 a martedì 31 marzo 2020 (ore 19.00).

2. Trasferimento di calciatrici "giovani dilettanti" e "non professioniste" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti, può avvenire nei seguenti periodi:

- da lunedì 1° luglio 2019 a venerdì 13 settembre 2019 (ore 19.00);

- da lunedì 2 dicembre 2019 a lunedì 23 dicembre 2019 (ore 19.00).

Nella seconda ipotesi le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

3. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per le calciatrici "non professioniste" e "giovani dilettanti" deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.

4. Calciatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatrici straniere mai tesserate all'estero

a) Calciatrici straniere

Le società della Divisione Calcio Femminile partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B possono richiedere il tesseramento, entro venerdì 31 gennaio 2020, e schierare in campo calciatrici straniere, sia extra-comunitarie che comunitarie, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all' art. 40 *quater* delle N.O.I.F. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società della Divisione Calcio Femminile, partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B, di acquisire a titolo temporaneo calciatrici provenienti da Federazione estera.

Le calciatrici straniere residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai state tesserate per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della Divisione Calcio Femminile sono parificate, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, alle calciatrici italiane.

Tali richieste di tesseramento devono essere inviate, per via telematica, alla Divisione Calcio Femminile. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.

Una calciatrice già tesserata come professionista all'estero non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

b) Calciatrici italiane

Le società della Divisione Calcio Femminile partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B possono richiedere il tesseramento, entro venerdì 31 gennaio 2020, di calciatrici italiane provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro martedì 31 marzo 2020, di calciatrici italiane dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 *quater*, comma 2, delle N.O.I.F.

Tali richieste di tesseramento devono essere inviate, per via telematica, alla Divisione Calcio Femminile. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.

Una calciatrice già tesserata come professionista all'estero non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

5. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 101, comma 5 delle N.O.I.F. (conversione del trasferimento da temporaneo a definitivo) Il diritto, previo accordo fra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- da lunedì 1° luglio 2019 a venerdì 13 settembre 2019 (ore 19.00);

- da lunedì 2 dicembre 2019 a lunedì 23 dicembre 2019 (ore 19.00).

La data di deposito telematico – apposizione della marca temporale – degli accordi presso la Divisione Calcio Femminile, entro i periodi sopraindicati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza dell'accordo.

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo per calciatrici "non professioniste" e "giovani dilettanti" devono essere depositate per via telematica presso la Divisione Calcio Femminile entro i seguenti periodi:

- da lunedì 1° luglio 2019 a lunedì 15 luglio 2019 (ore 19.00).

Liste di svincolo suppletive:

-da lunedì 2 dicembre 2019 a mercoledì 11 dicembre 2019 (ore 19.00).

Il tesseramento delle calciatrici svincolate in questo periodo deve avvenire a far data da giovedì 12 dicembre 2019.

La data di deposito telematico – apposizione della marca temporale – delle richieste presso la Divisione Calcio Femminile, entro i periodi sopraindicati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza dello svincolo.

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo presso la Divisione Calcio Femminile dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre lunedì 15 giugno 2020 (ore 19.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da mercoledì 1° luglio 2020.

TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

Art. 118 delle N.O.I.F.

Per la Stagione Sportiva 2019/2020, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle N.O.I.F. è da lunedì 1° luglio 2019 a venerdì 13 settembre 2019 (ore 19.00).

6.3. Regolamento Settore Tecnico

Tesseramento e obbligatorietà tecnici tecnici stagione sportiva 2019/20

CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA DIVISIONE FEMMINILE

SERIE A

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI;

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO Medico: MEDICO SOCIALE;

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

Possibilità di deroga all'Allenatore UEFA B promosso in Serie A al termine della stagione 2018-19
previa frequentazione del Corso Uefa A.

SERIE B

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI;

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE;

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

PRIMAVERA

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: C, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI, ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI

SETTORE GIOVANILE

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO SETTORE GIOVANILE, PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE;

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

CAMPIONATI FEMMINILI ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

SERIE C, ECCELLENZA E PROMOZIONE FEMMINILE

Allenatore Responsabile Prima Squadra (obbligatorio): ALLENATORE DILETTANTE, D, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore in Seconda e Collaboratori tecnici: ALLENATORE DILETTANTE, D, UEFA B, UEFA A, UEFA PRO

Allenatore dei portieri: ALLENATORE DEI PORTIERI DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE, ALLENATORE DEI PORTIERI

Preparatore atletico: PREPARATORE ATLETICO

Medico: MEDICO SOCIALE;

Operatore sanitario: OPERATORE SANITARIO

Possibilità di deroga alle società di Serie C, Eccellenza e Promozione femminile, che intendano confermare il tecnico non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva.

Deroga subordinata alla frequentazione del primo corso utile.

6.4. Regolamento agenti sportivi

Oggi il calcio Femminile si deve attenere alla normativa FIGC per il calcio dilettantistico.

L'Art.5.6 della delibera del C.U. 137A del 10/06/2019,

recita: "Gli effetti del mandato sottoscritto tra un calciatore non professionista e un Agente sportivo cessano automaticamente qualora entro gli otto (8) mesi successivi alla sottoscrizione del mandato medesimo, il calciatore non acquisisca lo status di professionista. Altrettanto e nei medesimi termini si verifica nel caso in cui il calciatore perda lo status di professionista."

Nel calcio dilettantistico italiano non è riconosciuta la figura dell'agente/procuratore

Agli effetti di cui sopra, possiamo dire che gli agenti/procuratori non potrebbero, giuridicamente e fiscalmente, esercitare la loro professione in ambito dilettantistico e rappresentare le calciatrici.

Questo punto rappresenta una ulteriore contraddizione

7. AREA ECONOMICA

Nonostante i grandi cambiamenti oggi l'area che necessita di un maggiore sviluppo rispetto alle altre è l'area commerciale dato che ancora oggi non ci sono o numerose fonti di ricavi.

C'è da dire e però, come mai successo prima, che sponsor tecnici o brand di altro genere affiancano oggi società e sono interessati all'immagine delle calciatrici con maggior visibilità. Si tratta di un mercato diverso, ma affiancare il proprio nome a brand di società importanti comporta comunque ingenti investimenti.

Oggi il beneficio maggiore portato da sponsorizzazioni è dato da "cambi merce" che se non permettono di guadagnare permettono però di avere uno standard di servizi elevati dedicati alle giocatrici senza che questi ricadano nella voce relativa ai costi.

Naturalmente ogni area commerciale di società professionistica sta cercando di sviluppare progetti dedicati al femminile ma i frutti di questo grande lavoro saranno percepibili solo in futuro.

7.1. I bilanci

Da uno studio effettuato dalla Uefa riguardante "gestione e strutture organizzative dei club di calcio femminile in Europa" (UEFA Research Grant Programme 2018/19) è emerso che I numeri presentati nei bilanci dei club analizzati in questa ricerca mostrano un certo livello di eterogeneità. In sintesi, il 43,7% dei club spende meno di €100.000 a stagione; circa un terzo dei club (il 37,5%) ha un budget che varia da €100.001 a €500.000; mentre il 18,8% ha un budget superiore al mezzo milione di euro (di questi, l'83% sono club con struttura integrata). I risultati di questa ricerca confermano le criticità legate alla sostenibilità per i club di calcio femminile, poiché solo il 12,7% dei club analizzati riesce a generare profitti; il 52,4% raggiunge una situazione di pareggio di bilancio; e il 34,9% registra una perdita al termine della stagione precedente (2017/18). Inoltre, solamente il 13% dei club si aspetta un miglioramento della propria situazione finanziaria nella stagione successiva, ossia il passaggio da una perdita a una situazione di pareggio o da una situazione di pareggio alla generazione di un profitto. La gestione finanziaria dei club di calcio femminile è composta da un mix di ricavi dominato dal contributo diretto del proprietario o del club controllante nel caso dei club integrati. Le altre entrate dei club in questione provengono da sponsorizzazioni, donazioni e sovvenzioni da parte dei diversi stakeholder, assieme ai premi in denaro derivanti dai risultati sportivi. Per quanto riguarda i costi, invece, un terzo delle spese dei club è rappresentato dagli stipendi delle giocatrici e dello staff,

mentre le strutture e i costi di viaggio per le gare in trasferta inglobano un ulteriore terzo dei costi. Sul piano delle infrastrutture e delle strutture per gli allenamenti, i club indipendenti hanno a disposizione, in media, 1,3 campi per le prime squadre, mentre i club integrati hanno accesso a 1,6 campi. La superficie più frequentemente utilizzata per gli allenamenti è l'erba sintetica (55%). La strategia marketing di quasi tutti i club di calcio femminile comprende una pagina Facebook, un account Instagram e un sito internet ufficiale dedicato. Tuttavia, ci sono delle differenze sostanziali per quanto riguarda il seguito dei club indipendenti e quello dei club integrati. Ad esempio, i club integrati contano in media 240.000 iscritti ai propri canali social dedicati al calcio femminile, mentre i club indipendenti coinvolgono 5.600 utenti. Una tendenza simile riguarda l'audience che assiste alle partite trasmesse in TV o online. Infatti, i club indipendenti sono seguiti da una media di 4.511 utenti, mentre si attesta a 72.101 la media di spettatori interessati agli incontri dei club integrati. Il numero medio di spettatori che assiste alle partite allo stadio, invece, è relativamente simile per i club con diversa struttura organizzativa: 308 spettatori per i club integrati e 206 per i club indipendenti. I prezzi medi dei biglietti per assistere alle partite dal vivo variano da €0 a più di €10. Inoltre, è interessante notare che tutti i club che consentono ai propri tifosi di assistere alle gare gratuitamente sono club integrati, mentre i club indipendenti richiedono un contributo, seppur minimo, al fine di sostenere la propria attività.

7.2 Diritti televisivi nel calcio femminile

Dalla stagione 2018/2019 la FIGC ha imposto, all'atto dell'iscrizione al campionato di Serie A femminile, il deposito del modulo relativo alla "Cessione dei diritti" da parte dei Club alla FIGC stessa.

CESSIONE DEI DIRITTI

SOCIETA' _____ (la "Società")

Definizioni

"Competizioni": sono le seguenti competizioni di calcio femminile organizzate dalla Divisione Calcio Femminile di FIGC: campionato di Serie A, campionato di Serie B, campionato nazionale Primavera, Coppa Italia e Supercoppa Italiana;

"Gare": sono le partite delle Competizioni;

“Diritti Audiovisivi”: sono il diritto di effettuare e trasmettere - con ogni mezzo tecnico e/o tecnologia e con qualsiasi modalità, in diretta e in differita, in tutto in parte, senza limiti di passaggi e senza limitazione – riprese audiovisive con commento parlato e radiocronache delle Gare;

“Diritti di Publishing”: sono il diritto di realizzare o far realizzare prodotti editoriali, anche di tipo elettronico e interattivo, aventi ad oggetto le Competizioni, ivi inclusi quelli del settore del collezionabile e fatti salvi i diritti di terzi;

“Diritti Commerciali”: sono il diritto di sfruttare economicamente le Competizioni, ivi inclusi il diritto di associare il marchio di un soggetto commerciale al nome e ai segni distintivi delle Competizioni (c.d. “diritto di naming”) o al pallone utilizzato per la Competizione;

“Diritti”: sono, collettivamente, i Diritti Audiovisivi, i Diritti di Publishing e i Diritti Commerciali.

Premesso

- che FIGC organizza le Competizioni;
- che, al fine di assicurare la massima visibilità delle Competizioni e delle Gare e la miglior diffusione e promozione del calcio femminile sul territorio nazionale, è interesse della Società che FIGC possa disporre in via esclusiva dei Diritti e compiere ogni atto necessario alla loro valorizzazione e commercializzazione.

Tutto ciò premesso, la Società dichiara quanto segue:

1. La Società riconosce che spettano in via esclusiva a FIGC, senza alcun limite temporale o territoriale, la gestione e lo sfruttamento dei Diritti e, per quanto occorrer possa, con la sottoscrizione del presente atto, la Società cede e trasferisce i Diritti in via esclusiva a FIGC.
2. In ragione di quanto precede, FIGC potrà procedere, a proprio insindacabile giudizio, allo sfruttamento dei Diritti, destinando le relative risorse economiche, sulla base di accordi con la Divisione Calcio Femminile, alla copertura dei costi di funzionamento della Divisione e allo sviluppo e alla promozione del calcio femminile in Italia, anche attraverso la redistribuzione di tali risorse alle società partecipanti alle Competizioni.
3. Resta inteso che spetta a FIGC, quale organizzatrice delle Competizioni, il diritto di utilizzare collettivamente i segni distintivi della Società e il nome e le immagini dei relativi tesserati/e, insieme a quelli delle altre società partecipanti alle Competizioni, al fine della promozione delle Competizioni stesse.
4. La Società riconosce, altresì, che spetta alla FIGC il diritto di usufruire dei seguenti spazi a bordo campo in occasione delle Gare (da utilizzarsi principalmente per la pubblicità del soggetto che abbia

acquisito il “diritto di naming” della Competizione): o uno spazio di almeno 9 metri lineari lungo la linea laterale fronte telecamere, centrato sulla linea mediana;

o uno spazio per ciascuna linea di porta, di massimo 6 metri lineari, in prossimità dell’angolo fronte telecamere.

o 9 (nove) minuti di esposizione in prima fila di cartelli LED posizionati lungo i tre lati “fronte TV” attorno al campo di gioco; oltre a

o 9 minuti di esposizione in seconda fila di cartelli LED posizionati lungo i tre lati “fronte TV” attorno al campo di gioco, in concomitanza con l’esposizione in prima fila;

In alternativa, ove sia disponibile cartellonistica LED a bordo campo e solo ove vi siano riprese televisive: REV 2-27062019 - Diritti o 9 (nove) minuti di esposizione in prima e unica fila di cartelli LED posizionati lungo i tre lati “fronte TV” attorno al campo di gioco;

o n° 4 *cam carpets* 3D personalizzato (*goal line*, palo dx e palo sx per ogni porta) i cui costi di realizzazione saranno a carico della Divisione oppure, in alternativa a quanto previsto sopra, laddove non fosse possibile allestire due file di cartelli LED:

in ogni caso se vi è la diretta TV:

5. La Società si impegna ad attenersi alle disposizioni contenute nell’allegata “Appendice Commerciale”.

Dalla stagione 2018/2019 Sky ha siglato un accordo pluriennale con la FIGC, con l’obiettivo di sostenere e sviluppare ulteriormente il calcio femminile in Italia e garantirne la visibilità attraverso la trasmissione di una partita a settimana del campionato di Serie A e una programmazione dedicata per approfondire un movimento in costante crescita negli ultimi anni.

I diritti della Serie A Femminile, oltre che quelli della Coppa Italia e della SuperCoppa Italiana 2019/2020 sono stati acquisiti da Sky gratuitamente.

Nel Novembre 2019 TIMVISION e FIGC rafforzano la loro partnership ampliando l’offerta sportiva di contenuti della TV di TIM e allargano la sponsorizzazione al calcio femminile. Grazie a questo accordo con durata biennale, TIMVISION diventa Title Sponsor del Campionato di Serie A femminile e delle principali competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile della FIGC per la corrente e la prossima stagione: oltre al massimo campionato, anche la Coppa Italia e la Supercoppa.

Al momento non sono ancora stati riconosciuti ai Club proventi derivanti da Cessione dei diritti e non sono stati definiti i parametri di eventuali ripartizioni.

Sicuramente il poter seguire le partite di calcio femminile su Sky prima ,e l'integrazione in questa stagione della trasmissione di tutte le gare del campionato di Serie A su TIMVISION ha dato e sta dando visibilità a tutto il movimento. Il dover cedere i Diritti in forma gratuita non ha però permesso una crescita dal punto di vista dei ricavi. Difficilmente i Club in futuro potranno pensare di cedere i propri Diritti gratuitamente.Per poter continuare il percorso di crescita è necessario investire ulteriormente ma per fare questo oggi bisogna iniziare ad avere "ricavi" e l'aspettativa è che i Diritti Televisivi possano diventare una fonte primaria.

Conclusioni

Spero che i contenuti di questo lavoro possano risultare utili a tutti coloro che oggi ricoprono ruoli di responsabilità all'interno di Club calcistici con struttura integrata ,ed a coloro che ,per passione, vogliono approfondire le loro conoscenze riguardanti il mondo del calcio femminile .

L'apertura da parte di società professionistiche maschili ,al calcio femminile, è stato un traguardo di fondamentale importanza che ha permesso una crescita esponenziale di tutto il movimento .

Ma per poter sostenere al meglio ulteriormente questo percorso è necessario che a tutti i livelli aziendali ci sia conoscenza e consapevolezza su norme , specificità e contraddizioni che oggi fanno parte del calcio Femminile .

Siamo ancora lontani dal traguardo .

Abbiamo la responsabilità di non farci trovare impreparati in questo momento di grande apertura culturale e di grandi opportunità.

ART. 3 COSTITUZIONE ITALIANA

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua , di religione , di opinioni politiche , di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Bibliografia

Pomposelli A., *La comunicazione interculturale e di genere: stereotipi e culture nel calcio*. 2018, Tesi Corso Calcio a 5 Primo Livello .

Accame F., Serena P., *Le illusioni del progresso linguistico*, 2019, Milano, Biblion edizioni.

Valenti M., *Gestione e strutture organizzative dei club di calcio Femminile in Europa.* 2019, UEFA Research Grant Programme 2018/2019.

Guglielmo Maria De Feis, *La cultural intelligence nel calcio*, 2018, Roma, Odradek.

G.D.F., *il codice culturale dello spogliatoio*, in "notiziario del settore tecnico", a. 2019 n.3

Sitografia

<https://www.lnd.it/it/servizi/modulistica-lnd/modulistica-calcio-femminile>

<https://figc.it/it/femminile/competizioni/tutte-le-competizioni/>

<https://sport.sky.it/calcio/serie-a/2018/09/19/serie-a-femminile-diritti-tv-sky>

<https://www.figc.it/media/61608/centro-studi-figc-il-percorso-di-sostenibilita-e-il-bilancio-integrato-2017.pdf>

<https://www.figc.it/it/femminile/la-divisione/il-programma-di-sviluppo/>

<https://st.ilsole24ore.com/art/sport24/2019-06-14/calcio-femminile-ricorsa-lunga-cent-anni-111809.shtml>

<https://figc.it/it/tecnici/settore-tecnico/presentazione/>

<https://www.calcioefinanza.it/2019/06/11/calcio-femminile-sponsor/>